

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

365° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 14
5 ^a - Bilancio	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 30
7 ^a - Istruzione	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 48
10 ^a - Industria	» 56
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 65

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) - Senato con III (Affari esteri e comunitari) - Camera	Pag. 73
---	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 74
Anagrafe tributaria	» 83
Riforma amministrativa	» 84
Infanzia	» 85
Crimini nazifascisti	» 86

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 113
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 118
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso

Il PRESIDENTE comunica che in data 25 settembre 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso.

Il senatore Stiffoni è stato citato dinnanzi al Tribunale di Treviso per l'11 dicembre 2003, per il risarcimento dei danni arrecati ai signori Tartini, De Lorenzi, Fontebasso, Daniel e Fregolent, destinatari di accuse definite diffamatorie contenute nella lettera pubblicata sulla «Tribuna di Treviso» del 12 agosto 2003.

Gli attori, che nella passata consiliatura ricoprirono rispettivamente la carica di sindaco e di assessori nel comune di Nervesa della Battaglia, si ritengono lesi dalla prospettazione che il senatore Stiffoni ha fatto, nella sua lettera, in merito alle iniziative della giunta comunale precedente a quella attualmente in carica. In particolare, il senatore Stiffoni appoggiava l'iniziativa assunta dal neosindaco Berton, di revocare l'appellativo di «città per la pace», attribuito dalla precedente giunta al comune di Nervesa. La spiegazione data dal senatore Stiffoni – peraltro in linea con quella più volte sostenuta dal Berton in diversi quotidiani locali – è stata

che «dietro c'erano milioni e milioni di soccorso rosso elargiti da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra».

Gli attori, dopo aver illustrato le iniziative svolte dal 1999 al 2003 a seguito dell'adesione al Coordinamento nazionale enti locali per la pace, affermano che il senatore Stiffoni ne ha dato un «volontario travisamento» che rinnega i valori di portata universale cui quelle iniziative si ispirano, per presentarle invece come illecita utilizzazione di denaro pubblico per il finanziamento clientelare di qualche formazione politica. In particolare nella citazione si dà abbondante menzione di contribuzioni a favore di soggetti stranieri, assai spesso collegati con attività di missionariato e di cooperazione internazionale.

Gli attori concludono richiedendo a favore di ciascuno di loro la somma di 30.000 euro, per un totale di 150.000 complessivi di risarcimento.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore STIFFONI.

Gli pongono domande i senatori FASSONE e MARITATI.

Congedato il senatore Stiffoni, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 4 dicembre 2003 presso il Tribunale di Isernia

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 15 ottobre 2003 presso il Tribunale di Isernia

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 15 ottobre 2003 presso il Tribunale di Isernia

Il PRESIDENTE informa che il caso D'Ambrosio (citazione del 15 ottobre 2003) registra da oggi, in virtù del deferimento del Documento IV-ter, n. 3, la contemporanea pendenza della richiesta del magistrato e della richiesta del parlamentare.

La Presidenza ritiene che, per il seguito dei lavori della Giunta ed in Assemblea, si debba dare la prevalenza alla richiesta del magistrato (Doc.

IV-ter). Proceduralmente, ciò comporta che la Giunta dia per acquisita la fase già svoltasi e per il prosieguo congiunga l'esame delle due richieste concorrenti, che si concluderà con unica votazione in ordine al Doc. IV-ter: essa proporrà all'Assemblea la declaratoria di insindacabilità o di sindacabilità dei fatti enunciati nella richiesta di fonte giudiziaria, con conseguente assorbimento di una delle due richieste di iniziativa del parlamentare.

Prende atto la Giunta e conseguentemente è data per acquisita, nell'esame del Doc. IV-ter, n. 3, la fase già svolta nella seduta del 6 novembre 2003 in ordine al procedimento civile con citazione a comparire del 15 ottobre 2003.

La Giunta riprende quindi l'esame iniziato nella seduta del 6 novembre 2003.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, BALBONI, CHERCHI e FASSONE.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni che hanno luogo in modo disgiunto. In primo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile con citazione a comparire all'udienza del 4 dicembre 2003, pendente nei confronti del senatore D'Ambrosio, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pirovano di redigere la relazione per l'Assemblea.

In secondo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è stata avanzata la richiesta di cui al Doc. IV-ter, n. 3, nei confronti del senatore D'Ambrosio, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio in ordine al procedimento civile con citazione a comparire all'udienza del 15 ottobre 2003, ed incarica il senatore Pirovano di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

324^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sindaco di Roma Valter Veltroni, accompagnato dal consigliere Maurizio Meschino, capo di Gabinetto del Sindaco.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ASSEGNAZIONE IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2408

Il presidente PASTORE comunica alla Commissione che il Presidente della Commissione giustizia ha chiesto al Presidente del Senato la riassegnazione alla Commissione medesima, in sede referente, del disegno di legge recante «Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione» (atto Senato n. 2408), già deferito alla Commissione affari costituzionali.

Il Presidente del Senato gli ha sottoposto la richiesta precisando che, ferma restando la competenza della 1^a Commissione permanente nella materia in questione, si chiede se, in ragione del contenuto specifico del provvedimento, si voglia consentire – in questo limitato caso e senza che ciò costituisca precedente – alla richiesta del presidente Caruso.

Al riguardo egli ritiene possibile, alle condizioni indicate dal Presidente del Senato, che si disponga una nuova assegnazione in sede referente, a favore della Commissione giustizia. Il contenuto del testo, infatti, e le motivazioni addotte dai proponenti, ne limitano l'effetto normativo a un'opera di mero coordinamento legislativo reso necessario dalla successione nel tempo di un diverso sistema processuale. Ciò non coinvolge, dunque, valutazioni dirette del presupposto normativo costituzionale e della legislazione ordinaria di attuazione in relazione alle peculiari forme

di responsabilità penale e di regime processuale di cui si tratta, che invece evidentemente riguardano la competenza primaria della Commissione affari costituzionali.

Peraltro, nell'accedere alla richiesta avanzata dal Presidente della Commissione giustizia, sembra necessario rispettare l'esigenza, che sarebbe opportuno richiamare anche in sede di nuova assegnazione, di non alterare, durante l'*iter* legislativo, la natura originaria del disegno di legge, aggiungendovi, in via emendativa, elementi che potrebbero contraddire l'assunto in base al quale la 1^a Commissione potrebbe dichiararsi disponibile a declinare la competenza.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MASSUCCO ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MARINO ed altri.** – *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TONINI ed altri.** – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*
- (2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*
- (2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*
- (2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*
- (2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,*

117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre.

Il presidente PASTORE riassume quanto convenuto, di comune accordo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, circa i termini per proporre emendamenti al disegno di legge n. 2544, assunto come testo base nella seduta del 5 novembre. Il termine è fissato per giovedì 20 novembre alle ore 18, restando inteso che – come proposto dal senatore VILLONE (*DS-U*), con il consenso dei senatori MAFFIOLI (*UDC*), VITALI (*DS-U*) e VIZZINI (*FI*) – su richiesta qualificata, ad esempio perché formulata a nome di un Gruppo parlamentare, il termine potrà essere riaperto per consentire di adeguare le proposte emendative allo sviluppo ulteriore della discussione generale, che si concluderà martedì 18 novembre, alle repliche del relatore e dei rappresentanti del Governo, agli emendamenti già preannunciati dal Governo, a eventuali emendamenti del relatore, alle preannunciate indicazioni propositive avanzate a nome della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ad altri fattori nuovi, significativi dal punto di vista tecnico o politico per poter disporre di ulteriori margini di tempo al fine di proporre modifiche. In ogni caso, le eventuali proroghe di termine, anche per articoli o gruppi di articoli, dovranno consentire di poter concludere la formazione di un fascicolo definitivo di emendamenti entro il 25 novembre. Per la stessa data, alle ore 18, è fissato sin d'ora un termine particolare per emendamenti, relativo al solo articolo 29 del disegno di legge, che modifica l'articolo 114 della Costituzione, in riferimento alla capitale della Repubblica federale, considerato che le audizioni previste in proposito si svolgeranno oggi e nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

Il senatore VITALI (*DS-U*) osserva, preliminarmente, che le dichiarazioni svolte dal relatore in sede di illustrazione del disegno di legge n. 2544, cioè che vi sarebbe ampia disponibilità del Governo e della maggioranza a ricercare in Parlamento un largo consenso, sono contraddette dai comportamenti concreti, ma soprattutto dalla decisione di svolgere la discussione nel pieno della sessione di bilancio, il che fra l'altro impedisce

ad alcuni senatori di partecipare attivamente nel dibattito su un importante progetto di riforma costituzionale.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni del disegno di legge n. 2544 rispetto alle quali la maggioranza e il Governo dovrebbero dimostrare concretamente la dichiarata volontà di dialogo, pronunciandosi in favore di una modifica. Ricorda che su tali questioni le Regioni hanno preannunciato alcuni suggerimenti di modifica e la Commissione parlamentare per le questioni regionali con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali, ha fornito interessanti spunti di riflessione.

La proposta del Governo, a suo giudizio, modifica in maniera inaccettabile l'equilibrio fra il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. Infatti, la prevista indicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale equivarrebbe a una vera e propria elezione diretta. Sarebbero preferibili, a suo giudizio, le proposte formulate rispettivamente nei disegni di legge n. 1678 (Mancino e altri) e n. 1933 (Bassanini e altri). Mentre è opportuno indicare all'elettorato il programma di Governo e la composizione della coalizione di Governo, non sarebbe accettabile una personalizzazione eccessiva della consultazione. L'affidamento alla legge delle forme attraverso le quali fornire all'elettorato l'indicazione circa la *leadership* lascerebbe al Parlamento un maggiore spazio per lo svolgimento della importante funzione di rappresentanza dell'elettorato, anche se si introducessero, come ritiene opportuno, norme volte a impedire che nel corso della legislatura si formino maggioranze diverse da quelle espresse nelle elezioni.

Manifesta dissenso anche sull'attribuzione al Primo ministro del potere di sciogliere la Camera dei deputati. Tale prerogativa determinerebbe, a suo avviso, uno squilibrio dei pesi e contrappesi costituzionali, fra l'altro rendendo marginale il ruolo del Presidente della Repubblica. Nota in proposito che tale prerogativa non è prevista in nessun altro sistema occidentale e che anche nell'ordinamento presidenziale statunitense al forte potere del Presidente corrisponde un'analogia forza del Congresso.

Ricorda poi l'analisi contenuta nella documentazione predisposta dal Servizio Studi del Senato sul disegno di legge n. 1933, con riguardo alle disposizioni volte a creare un sistema di pesi e contrappesi per compensare il rafforzamento dell'Esecutivo: l'elevazione a due terzi della maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo il terzo scrutinio, l'ineleggibilità a pubblici uffici e a cariche elettive per coloro che controllano mezzi di comunicazione di massa, la rimessione alla legge del compito di assicurare il pluralismo dell'informazione e di vietare le posizioni dominanti nel sistema di comunicazione di massa.

Esprime quindi la propria preferenza per il mantenimento a quindici del numero dei componenti della Corte costituzionale; la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2544 implica un aumento eccessivo dei giudici di nomina parlamentare, fattore questo che stravolgerebbe la natura dell'organo. La modifica della composizione e delle funzioni del Senato federale della Repubblica a suo giudizio sarebbe sufficiente per rispondere

alla legittima istanza delle Regioni di essere rappresentate in seno al giudice delle leggi.

La mediazione individuata dalla maggioranza e dal Governo con la previsione di devolvere alcune materie alla competenza esclusiva delle Regioni e di reintrodurre la nozione di interesse nazionale, a suo giudizio non è soddisfacente, come hanno ammesso anche alcuni senatori della maggioranza. Cita in proposito le annotazioni critiche del Paladin, secondo il quale il limite dell'interesse nazionale comprimerebbe l'autonomia delle Regioni, condizionandone l'attività legislativa e amministrativa, e introdurrebbe elementi di incertezza giuridica. Tale pregiudizio, a suo avviso, sarebbe anche maggiore, visto che la tutela dell'interesse nazionale verrebbe affidata a un organo politico, il Senato federale della Repubblica, chiamato a rappresentare proprio i territori regionali.

A suo giudizio, si dovrebbe considerare con favore l'ipotesi delle «leggi di armonizzazione» della legislazione statale e regionale, al fine di evitare ricorsi *ex post*. Si dovrebbe rivedere, inoltre, l'assetto delle competenze legislative, con riguardo alle materie di competenza concorrente e quelle riservate esclusivamente alle Regioni, eliminando eventuali sovrapposizioni.

Dichiara quindi la sua contrarietà alla costituzionalizzazione del sistema proporzionale, poiché dall'elezione del Senato federale in forma diretta, deriverebbe una caratterizzazione comunque politica. Ritiene anzi che si dovrebbe sopprimere la quota attribuita con meccanismo proporzionale rafforzando così il profilo maggioritario dell'organo.

Giudica eccessivamente restrittiva la clausola che riserva l'elezione a senatori a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto cariche elettive a livello locale, mentre ritiene che si potrebbe prevedere l'obbligo di residenza nel collegio elettorale, adottata anche dal sistema statunitense.

Quanto alle funzioni, ritiene che l'elenco delle leggi necessariamente bicamerali sia troppo limitato. Se si volesse davvero attribuire all'organo che rappresenta le autonomie territoriali un forte ruolo legislativo, a suo avviso, si dovrebbe ampliare l'ambito delle materie su cui è prevista una competenza congiunta delle Camere.

Vista l'impossibilità di ricorrere al modello tedesco, per via della forte tradizione municipalistica del Paese, la connotazione fortemente rappresentativa dei territori si dovrebbe perseguire con l'elezione diretta del Senato federale, effettuata contesualmente a quella dei consigli regionali, e prevedendo la partecipazione al Senato dei Presidenti delle Regioni, semmai senza diritto di voto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che i tentativi di adeguare l'ordinamento costituzionale rispondono alla fragilità delle maggioranze politiche che ha caratterizzato tradizionalmente il sistema italiano. Tuttavia, malgrado lo sforzo volto a condizionare la dialettica politica attraverso una modifica delle regole fondamentali, la fragilità delle maggioranze continua a rimanere il dato saliente della vicenda costituzionale, come dimostra, a suo giudizio, la questione di fiducia posta dal Governo sulla ma-

novra finanziaria in funzione di protezione dalle tensioni interne alla coalizione.

Rileva che alla debolezza del Governo in Parlamento si risponde con proposte volte a rafforzare le funzioni dell'Esecutivo; il che, a suo giudizio, significa equivocare in ordine alla causa e all'effetto del fenomeno, trattandosi in realtà di precarietà delle coalizioni di maggioranza. Oltre a ipotesi minori, come la nomina e la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, il disegno di legge n. 2544 propone l'elezione diretta del Primo ministro e l'introduzione di strumenti di controllo della maggioranza. A suo giudizio si dovrebbe procedere non attraverso il riconoscimento di un potere eccessivo alla persona che riveste la carica di Presidente del Consiglio, bensì mediante forme di rafforzamento della coalizione di Governo, incluse le norme che impediscono cambi di maggioranza rispetto agli esiti elettorali.

La scelta del Governo di rafforzare la *leadership* al contrario implicherebbe una inopportuna personalizzazione dell'ordinamento, al punto che il modello presidenziale risulterebbe più democratico. Un analogo potere del *premier* sulla sua maggioranza, infatti, non è rinvenibile nei sistemi costituzionali occidentali classici. In particolare, l'anomalia riguarda, a suo giudizio, il potere del Primo ministro di sciogliere la Camera dei deputati, da cui deriverebbe un affievolimento delle prerogative del Capo dello Stato.

Si riserva, quindi, di proseguire il suo intervento in discussione generale in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione del Sindaco di Roma

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 6 novembre.

Dopo un breve saluto del presidente PASTORE, il sindaco di Roma, Valter Veltroni svolge le proprie considerazioni sui temi dell'indagine, in particolare sullo statuto di Roma, capitale della Repubblica.

Seguono gli interventi del senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore alla Commissione sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, nonché dei senatori BASSANINI (*DS-U*), DEL PENNINO (*Misto-PRI*), VITALI (*DS-U*), BATTISTI (*Mar-DL-U*), VIZZINI (*FI*), MANZELLA (*DS-U*), MAGNALBÒ (*AN*), VILLONE (*DS-U*) e FALOMI (*DS-U*).

Risponde il sindaco di Roma, Valter Veltroni.

Il PRESIDENTE ringrazia il sindaco Veltroni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta da tenersi in occasione di un'eventuale sospensione dei lavori dell'Aula, e comunque al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

284^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***(1469) PEDRAZZINI e BOLDI. – Modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) la quale, preliminarmente, evidenzia come il disegno di legge in titolo intenda porre rimedio alla disparità di trattamento esistente, *de jure condito*, fra la disciplina in materia di filiazione legittima e naturale, con particolare riferimento all'azione di disconoscimento di paternità del figlio legittimo e di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità. Tale disparità, giudicata ingiustificata e costituzionalmente illegittima, si incentra su due aspetti.

Per un verso, infatti, si giudica incongrua la presenza di un diverso *tempus* di proposizione delle due azioni, cioè la previsione di un termine prescrizione per l'azione di disconoscimento, *ex* articolo 235 del codice civile e, viceversa, della imprescrittibilità prevista dall'articolo 263 del codice civile.

Per altro verso, si lamenta la differente ampiezza della legittimazione attiva alla proposizione dell'azione, limitata ai genitori ed al figlio, quanto all'azione di disconoscimento, e viceversa estesa anche «a chiunque vi abbia interesse», quanto all'azione di impugnazione del riconoscimento.

Il disegno di legge individua un'aporia endo-normativa nella disciplina della filiazione naturale, laddove questa non stabilisce che l'accoglimento dell'azione di impugnazione per difetto di veridicità sia soggetta alla condizione di ammissibilità di rispondenza all'interesse del minore.

A giudizio della relatrice, l'opzione rispetto all'una o all'altra soluzione non può prescindere dalla valutazione del principio – *favor veritatis*

o *favor legitimitatis* - che si intende porre a fondamento della disciplina, complessivamente intesa, in materia di filiazione.

Pur dichiarandosi d'accordo circa la incongruità di un *discrimen* fra le due situazioni, ritiene però che si debba privilegiare la ricerca della verità biologica rispetto alla realtà giuridica, non dovendosi dimenticare quale sia la connotazione essenziale del rapporto di filiazione, vale a dire il vincolo di sangue; ritiene, quindi, che la legge debba proporre soluzioni normative che tendano ad avvicinarsi, e non allontanarsi, alla reale *ousia* dello *status* in disamina.

Poiché il rapporto genitoriale e parentelare rappresenta un profilo troppo intimo della sfera individuale, osserva come lo stesso non possa essere costretto entro rigidi formalismi o sottoposto a termini o condizioni.

Sulla base di queste premesse, è sua personale convinzione che si debba estendere la imprescrittibilità dell'azione anche al disconoscimento di paternità del figlio legittimo, piuttosto che ridurre il *tempus* entro cui un figlio naturale può ricercare la verità su se stesso e le proprie origini.

In altri termini, andrebbe modificato l'articolo 244 del codice civile e adeguato alla disciplina prevista dall'articolo 263 del codice civile.

Quanto ai soggetti, il disegno di legge in discussione se da un lato intende superare una disparità nell'estensione «soggettiva» della legittimazione attiva dall'altro non sembra trarne le dovute conclusioni. Nel testo infatti, è mantenuta la legittimazione attiva a «chiunque vi abbia interesse», con la sola specificazione - probabilmente ultronea - che, in questa ipotesi, l'attore sia portatore di un interesse «giuridicamente protetto». Orbene, la «intimità» e «personalità» dei rapporti in contestazione impone, semmai, di restringere l'area soggettiva di legittimazione, limitando la ai soli genitori e al figlio. Nel caso del figlio legittimo, però, a tutti i genitori, quindi anche a colui che assume di essere padre naturale di un figlio dichiarato legittimo di un uomo diverso.

A tale riguardo, prosegue l'oratrice, assume rilievo il disegno di legge n. 775, dalla stessa presentato nell'ottobre dell'anno 2001, con il quale, in conformità al principio del *favor veritatis*, si intende introdurre la legittimazione attiva del padre naturale all'azione di disconoscimento di paternità.

Sottolinea quindi come, a suo parere, non sembri condivisibile l'introduzione della valutazione dell'interesse del minore come condizione di cui il giudice debba tener conto nel decidere sulla domanda relativa all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale contestato. Così argomentando, infatti, si crea un *tertium genus* rispetto ai principi del *favor legitimitatis* e del *favor veritatis*, con il rischio che si producano situazioni di evidente pregiudizio per il minore.

Secondo la disciplina normativa proposta, infatti, sarebbe astrattamente possibile che, seppur fondata, l'azione di *status* potrebbe essere rigettata perché il suo accoglimento condurrebbe ad una situazione non conforme all'interesse del minore. Quindi, in virtù di un preteso interesse del minore, si imporrebbe al genitore - ma anche al figlio - un rapporto di filiazione che ciascuno sa essere non conforme alla verità biologica e verso la cui conser-

vazione ha già manifestato la propria volontà contraria. Il rapporto di sangue per eccellenza, quindi, potrebbe essere ridotto ad un mero archetipo giuridico, nell'ottica di tutelare un non ben identificato interesse del minore.

La relatrice si chiede al riguardo se sia conforme a giustizia costruire un rapporto di filiazione unicamente *ex lege*, completamente ignorando le caratteristiche biologiche di esso e se possa dirsi opportuno definire un rapporto di filiazione quello in cui il padre *ex lege* sa perfettamente che quel soggetto non è suo figlio, se non per volontà di legge e come possa sentirsi «figlio» un soggetto che sa perfettamente che quella persona è suo padre solo perché così vuole la legge.

Vi è in altri termini il rischio che l'interesse del minore sia ridotto unicamente a valutazioni di carattere economico, laddove la filiazione quale vincolo di sangue deve essere connotata da aspetti diversi e più rilevanti.

Sotto un diverso profilo, poi, la previsione dell'interesse del minore mal si concilia con la statuizione di termini prescrizionali all'azione di impugnazione.

Avviandosi alla conclusione, l'oratrice afferma che il disegno di legge in discussione richiede necessarie modifiche al fine di superare alcuni aspetti di contraddittorietà che non porterebbero alcun positivo apporto al sistema di diritto di famiglia tuttora vigente.

Se si intende perseguire la parificazione fra figli legittimi e naturali, uniformando le rispettive discipline, è necessario muoversi verso una prevalenza della verità biologica piuttosto che verso la costruzione di situazioni giuridiche che tendano ad allontanarsi da essa e creare status *ex lege*, minando quella che è la componente essenziale della filiazione, cioè di essere un vincolo di sangue.

Il presidente Antonino CARUSO, considerata la complessità della materia in esame, così come evidenziato dai puntuali rilievi svolti dalla relatrice, nonché il fatto che l'omologa Commissione della Camera ha iniziato da tempo l'esame di un analogo provvedimento (atto Camera 1858), fa presente che in ogni caso, sarà necessario procedere alle necessarie intese per il prosieguo dell'esame.

Rinvia infine il seguito dell'esame.

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 novembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperto il dibattito.

Interviene il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale invita a valutare la problematica, da approfondire, relativa alla necessità o meno di distinguere, ai fini della possibilità di addivenire alla revisione delle condanne a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tra le possibili violazioni considerate dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ritiene, a questo proposito, in prima approssimazione, che con molta probabilità la formulazione del nuovo articolo 630-*bis*, risultante dal testo approvato dalla Camera dei deputati, sia eccessivamente ampia. Si chiede infatti se non sia più opportuno circoscrivere la portata della disposizione che al momento sembrerebbe consentire la revisione, ad esempio, anche in presenza di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che dichiarano l'avvenuta violazione del principio della durata ragionevole del processo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) sottolinea come i disegni di legge in titolo incidano in modo fortemente innovativo sull'assetto del sistema processuale italiano, introducendo un'eccezione ad un principio generale fino ad oggi mai derogato, vale a dire quello dell'irrilevanza delle violazioni di carattere procedurale una volta che sia intervenuto il giudicato. Tale conclusione trova agevole conferma se si considera che le ipotesi sulla base delle quali può essere richiesta la revisione ai sensi del vigente articolo 630 del codice di procedura penale concernono tutte il merito dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna. Il nuovo articolo 630-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dal disegno di legge n. 2441, configura invece un'ipotesi di revisione conseguente ad una violazione di tipo processuale e la portata di tale innovazione è vieppiù accentuata dal fatto che ad essa viene attribuito anche effetto retroattivo il che ha poi ulteriormente indotto la Camera alla forzatura rappresentata dalla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 del disegno di legge n. 2441 riguardo alla quale egli manifesta fin da ora fortissime perplessità. Infatti il titolo del reato, se può giustificare un diverso regime processuale ad altri fini, non può però giustificare una minor tutela del valore dell'innocenza del condannato.

Sotto un diverso profilo, rifacendosi anche alle considerazioni testé svolte dal senatore Zancan, deve poi evidenziarsi che non qualsiasi violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo appare suscettibile di giustificare una revisione della sentenza di condanna. Non sembra infatti che un simile rilievo possa essere attribuito a violazioni del principio della ragionevole durata del processo ovvero a violazioni del principio della pubblicità dell'udienza. Sarebbe quindi necessario che la revisione fosse limitata esclusivamente a quei casi in cui la violazione della Convenzione ha avuto un'efficacia determinante ai fini della condanna. A questo proposito è necessario chiedersi se un simile meccanismo di filtro non sia già assicurato dal disposto dell'articolo 631 del codice di procedura penale. Ad avviso del senatore Fassone, però, il disposto

dell'articolo 631 presuppone chiaramente le ipotesi di revisione di cui all'articolo 630 dello stesso codice, per cui la revisione è ammissibile se l'accertamento di un fatto determinato che viene prospettato in ipotesi risulterebbe tale da comportare il proscioglimento del condannato. La struttura della disposizione citata quindi mal si adatta ad un diverso contesto in cui, da un lato, la violazione procedurale è già stata accertata e, dall'altro, si tratta piuttosto di valutare quale è stata, nell'*iter* procedurale svoltosi, l'incidenza della violazione ai fini della condanna. Le considerazioni che precedono rendono pertanto evidente la necessità di introdurre una previsione *ad hoc* che indichi in quali casi la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo presenta caratteri tali da giustificare il ricorso allo strumento della revisione. In questa prospettiva appare peraltro significativo il fatto che indicazioni in questo senso siano anche contenute nella raccomandazione n. R (2000) 2 sul riesame o la riapertura di determinati casi a livello nazionale in seguito a giudizi della Corte europea dei diritti dell'uomo adottata dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 gennaio 2000.

Il senatore CENTARO (*FI*), dichiarando di far sua per molti aspetti la sostanza dell'intervento del senatore Fassone, ritiene pur tuttavia che l'articolo 631 del codice di procedura penale possa assolvere con efficacia la sua funzione anche per la nuova fattispecie, costituendo, anche in tal caso, un utile filtro di ammissibilità della domanda, anche se comunque non è da escludere la possibilità di migliorare l'articolato specificando le violazioni che possono portare alla revisione delle condanne. Dichiaro poi di non condividere la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 2441 della quale non comprende la necessità, anche perché introduce disparità di trattamento ed un'efficacia retroattiva di difficile giustificazione. Giudica in ogni caso necessario che non vi siano dubbi sul fatto che la possibilità di addivenire alla revisione delle condanne passate in giudicato non potrà in alcun caso riguardare condanne per reati di criminalità organizzata o di mafia, ritenendo che altrimenti si determinerebbero inammissibili aspettative dalle conseguenze dirompenti.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1708, 622 E 1659, IN MATERIA DI CONDOMINIO

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nel corso della seduta pomeridiana del 30 ottobre scorso, la Commissione ha disposto una serie di audizioni sui temi affrontati dai disegni di legge nn. 1708, 622 e 1659, di riforma della disciplina del condominio, con riferimento all'invito a segnalare eventuali soggetti interessati alle audizioni, fa pre-

sente che ulteriori segnalazioni al riguardo dovranno pervenire agli uffici entro le ore 20 di oggi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

414^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame di un ulteriore emendamento all'articolo 2, nonché di quelli riferiti agli articoli da 10 a 20. Parere in parte di nulla osta con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Ferrara, illustra l'ulteriore emendamento 2.580 (testo 2) all'articolo 2, nonché quelli riferiti agli articoli da 10 a 20 del disegno di legge finanziaria per il 2004, nel testo proposto dalla Commissione.

Relativamente alla proposta 2.580 (testo 2) segnala, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione degli oneri, nel presupposto dell'effettiva sussistenza delle risorse ivi richiamate.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 10 e 11, segnala l'emendamento 10.270, la cui copertura a valere sulla tabella A (parte corrente) risulta, rispettivamente, sovrabbondante di 100.000 migliaia di euro per l'anno 2004, e carente di 14.435 migliaia di euro per gli anni 2005 e 2006. Occorre quindi valutare l'opportunità di sopprimere la copertura relativa alla tabella A del Ministero della difesa per il 2004 e

di adeguare contemporaneamente la copertura per gli anni 2005 e 2006, incrementando di 14.435 migliaia di euro la riduzione nella Tabella A del Ministero del lavoro o della difesa.

Segnala altresì gli emendamenti 10.280, 10.40 e 11.770, la cui copertura risulta insufficiente rispetto all'onere recato. Occorre pertanto valutare l'opportunità di riformulare la clausola di copertura prevedendo, in conformità con le analoghe osservazioni già rese a proposito di altri emendamenti, che gli stanziamenti delle varie rubriche della Tabella A siano proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.».

Segnala, inoltre, che gli emendamenti 10.0.10 e 11.60 comportano una copertura di oneri di natura corrente con risorse correnti e in conto capitale, per cui occorre valutare l'opportunità di sopprimere, nella copertura, il riferimento all'unità previsionale di base 6.2.3.4 e che la copertura della proposta 10.0.110, per l'anno 2006, dovrebbe essere elevata fino a 300.000 migliaia di euro, al fine di rispettare la percentuale di incremento sull'anno precedente ivi prevista, pari all'aumento del PIL nominale definito nel Documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno precedente.

Relativamente all'emendamento 11.160, osserva che la copertura, a valere sugli stanziamenti della tabella C ivi indicati, risulta superiore all'importo complessivo della stessa tabella, per cui occorre valutare l'opportunità che i limiti di spesa indicati nel secondo periodo dell'emendamento trovino applicazione anche con riferimento agli oneri del primo periodo, e che venga corrispondentemente ridotta la relativa copertura. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, segnala che l'emendamento 12.360 comporta maggiori oneri privi di adeguata copertura, violando la clausola di invarianza finanziaria di cui al citato articolo 74, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Osserva, inoltre, che l'emendamento 12.0.90 determina maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 14, segnala che dalla proposta 14.70 derivano maggiori oneri di carattere permanente, la cui copertura tuttavia appare limitata solo al primo anno. Riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 16, segnala l'emendamento 16-bis.900, la cui copertura risulta insufficiente rispetto agli oneri ivi previsti.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 18 (ad eccezione di quelli da 18.0.500 a 18.0.508, dichiarati improponibili in Assemblea), osserva che occorre valutare gli oneri derivanti dall'emendamento 18.0.600, la cui quantificazione, formulata come limite massimo di spesa, potrebbe non essere congrua trattandosi di oneri riferiti a diritti di tipo soggettivo.

Relativamente agli emendamenti inerenti all'articolo 19, segnala l'emendamento 19.130, per il quale valgono le stesse considerazioni svolte riguardo agli emendamenti 10.280, 10.40 e 11.770.

Non riscontra, infine, profili meritevoli di rilievi in merito ai restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 20, salvo ribadire i presupposti

già espressi nel parere reso sulle proposte relative agli articoli da 1 a 9 nella precedente seduta.

Il sottosegretario VEGAS riscontra la congruità della quantificazione dell'onere indicato nell'emendamento 2.580 (testo 2) esprimendo tuttavia un avviso contrario sullo stesso, in quanto la proposta prevede l'utilizzazione di risorse destinate ad altro scopo. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 10.270, 11.160, 12.360, 12.0.90, 14.70 e 16-bis.900 concordando, infine, con le osservazioni del Presidente relatore in ordine ai restanti emendamenti esaminati.

Il sottosegretario DELFINO precisa che dai riscontri effettuati sussistono risorse disponibili da impiegare per la copertura dell'emendamento 2.580 (testo 2), che non risultano utilizzate per le finalità di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il presidente relatore AZZOLLINI sottopone, quindi, alla Commissione il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'emendamento 2.580 (testo 2) nonché quelli relativi agli articoli da 10 a 20 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.270, 11.160, 12.360, 12.090, 14.70 e 16-bis.900. La Commissione esprime, altresì, parere di nulla osta sui seguenti emendamenti condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione delle seguenti rispettive modifiche: alla sostituzione delle clausole di copertura riferite alla tabella A degli emendamenti 10.280, 10.40, 11.770 e 19.130 con la seguente: «conseguentemente all'articolo 54, tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere»; alla soppressione, nella clausola di copertura degli emendamenti 10.0.10 e 11.60 delle parole: «6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775»; alla sostituzione, nell'emendamento 10.0.110 delle parole: «2006: – 286.000» con le seguenti: «2006: – 300.000»; alla sostituzione, nel comma 1 dell'emendamento 18.0.600 delle parole: «nella misura del 25 per cento» con le seguenti: «fino alla misura del 25 per cento».

La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 2.580 (testo 2), osservando tuttavia che esso prevede l'utilizzazione di risorse originariamente destinate ad altro scopo e parere di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l'indicazione della specifica rubrica, si inten-

dono proporzionalmente ridotte tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazione debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti.»

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal Presidente relatore nonché conviene, su proposta del PRESIDENTE, di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri già convocata per le ore 9,15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

415^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il vice ministro per l'economia e le finanze Micciché.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 49. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 22 a 49-bis del disegno di legge finanziaria per il 2004, nel testo proposto dalla Commissione. Per quanto di competenza, rileva l'opportunità di sostituire, nella proposta 24.20, la parola: «100» con l'altra: «72,5» in quanto la quota disponibile per i limiti d'impegno è limitata a 22,250 milioni di euro, mentre riguardo alla proposta 26.0.40 occorre acquisire conferma della sussistenza di risorse impiegate a copertura della proposta stessa. In merito alle proposte 37.0.40, 37.0.50 e 37.0.60, fa presente che la copertura finanziaria appare insufficiente rispetto all'onere recato. Richiama pertanto l'opportunità di riformulare la rispettiva clausola di copertura prevedendo che, alla tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche siano proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

Con riferimento all'emendamento 42.3, concernente la chiusura in via transattiva dei contenziosi dell'EFIM, rileva l'esigenza di valutare se l'attuale formulazione presenti idonei istituti giuridici in grado di garantire *ex ante* la compensazione finanziaria tra contenziosi attivi e passivi, anche in quanto la relazione tecnica trasmessa non offre adeguati elementi informativi. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 44.0.10a, in quanto sembra limitare l'ambito di applicazione della normativa relativa agli acquisti attraverso la CONSIP S.p.A.

Osserva, inoltre, che l'emendamento 45-bis.901 comporta una copertura di oneri di natura corrente con risorse di conto capitale, mentre le proposte 22.1500a (limitatamente all'ultimo capoverso, in quanto prevede l'abrogazione della maggiorazione di 2,5 punti percentuali del tasso di interesse legale), 48.110 (limitatamente al secondo periodo) e 49.30 (limitatamente al riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sembrano comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli effetti finanziari sugli enti locali delle proposte 49-bis.905 (limitatamente all'ultimo periodo), 49-bis.918, 49-bis.919, 49-bis.920 e 49-bis.921.

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MICCICHÈ, in risposta alle osservazioni del relatore sull'emendamento 42.3, consegna alla Commissione un'apposita nota informativa.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, esprime avviso conforme al relatore.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un approfondimento delle questioni sottese all'emendamento 42.3, anche in considerazione delle osservazioni contenute nella nota consegnata dal Vice Ministro Miccichè, propone di accantonare l'emendamento stesso, rinviandone l'esame alla successiva seduta.

Con avviso conforme del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione conviene con la proposta del Presidente e l'emendamento 42.3 viene, pertanto, accantonato.

Con riferimento all'emendamento 44.0.10a, il presidente AZZOLINI ricorda che sulle disposizioni contenute nel primo periodo, vale a dire la possibilità per le aziende sanitarie locali (ASL), nei casi in cui sia a rischio la vita dei pazienti, di acquistare macchinari e attrezzature mediche in via diretta, senza fare ricorso alle gare di acquisto centralizzato attraverso la CONSIP S.p.A., la Commissione aveva già valutato la possibilità di applicare tale deroga, in considerazione degli alti interessi umani e sociali in gioco. Rileva, invece, che il secondo periodo della proposta emendativa sembra effettivamente suscettibile di alterare in modo significativo i risparmi di spesa associati al meccanismo della CONSIP, determinando maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza peraltro una valida giustificazione. Ritiene opportuna, pertanto, una diversa e più rigorosa valutazione di quest'ultima parte dell'emendamento.

Il relatore FERRARA (*FI*) si associa alle considerazioni del Presidente, proponendo di formulare parere contrario sul primo periodo dell'emendamento 44.0.10a e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul secondo periodo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia voto contrario alla proposta di parere del relatore, ritenendo che su tutto l'emendamento debba essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, infatti, che la deroga rispetto alla procedura centralizzata di acquisti delle pubbliche amministrazioni attraverso la CONSIP, prevista dal primo periodo dell'emendamento 44.0.10a, è suscettibile di compromettere fortemente i risparmi per la spesa pubblica che il Governo aveva associato all'introduzione di tale meccanismo. Giudica poi ancora più grave quanto previsto dal secondo periodo, che estendendo fino a 36 mesi la durata del contratto per manutenzione e gestione dei macchinari, con la possibilità di rinnovarlo fino a tre volte, congelerebbe, di fatto, il rapporto contrattuale delle ASL con un unico fornitore per ben 9 anni, escludendo qualunque forma di concorrenza e di trasparenza e lasciando altresì aperta la porta a possibili forme di speculazione, con grave danno per la gestione della pubblica amministrazione.

Richiama, infine, la necessità di acquisire una relazione tecnica da parte del Governo che quantifichi i risparmi di spesa effettivamente derivanti dal meccanismo degli acquisti CONSIP, al fine di poter valutare la portata degli emendamenti che intervengono su tale fondamentale questione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) osserva che spesso la manutenzione delle apparecchiature medicali è affidata alle stesse ditte fornitrici, per cui in questi casi può essere opportuna la possibilità di rinnovare il con-

tratto di manutenzione, in modo da ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

Il senatore NOCCO (*FI*) si associa alle osservazioni del senatore Ciccanti, facendo presente che eventuali fenomeni speculativi o distorsivi della concorrenza potrebbero riguardare più la fase della fornitura e collocazione del macchinario sanitario che quella, successiva, della manutenzione e della gestione. Precisa che, spesso, esigenze tecnico-operative impongono che siano le stesse ditte fornitrici ad effettuare tali servizi per cui, al fine di evitare che vengano praticate condizioni contrattuali eccessivamente onerose, è opportuno consentire alle ASL acquirenti la possibilità di rinnovare automaticamente i contratti di manutenzione e gestione, in modo da bloccare le condizioni contrattuali (in particolare quelle del prezzo) il più a lungo possibile.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), in merito all'emendamento 44.0.10a, osserva l'opportunità di distinguere tra le fasi di fornitura e collocazione delle apparecchiature medicali, che devono necessariamente transitare per la procedura CONSIP, trattandosi di attività ad alto contenuto di tecnologia ove si impone l'esigenza di competizione tra i fornitori per spuntare le migliori condizioni contrattuali, e le successive fasi di manutenzione e gestione delle apparecchiature, che essendo meno specializzate potrebbero anche essere affidate direttamente dalle ASL, a condizione di utilizzare sempre come parametro il prezzo di riferimento definito dalla CONSIP.

Rileva, infine, che le amministrazioni pubbliche hanno, in generale, la facoltà di rinnovare convenzioni e contratti con i medesimi fornitori una sola volta e solo se da tale rinnovo derivano significativi risparmi a loro vantaggio.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alla richiesta di relazione tecnica del senatore Morando, ricordando che agli acquisti delle aziende sanitarie locali mediante la procedura CONSIP era associata una quota rilevante dei risparmi di spesa in campo sanitario concordati tra il Governo e le Regioni nell'accordo del 1° agosto 2001. Si impone, quindi, a suo avviso, la necessità di un chiarimento da parte del Governo, anche per valutare correttamente gli emendamenti in esame.

Il senatore NOCCO (*FI*) dichiara di comprendere le osservazioni dei senatori intervenuti e ritiene che una soluzione intermedia potrebbe essere quella di prevedere la gara CONSIP solo per la fase di fornitura e collocazione delle apparecchiature, lasciando comunque alle ASL la facoltà (e non l'obbligo) di rinnovare i contratti di manutenzione e gestione con lo stesso fornitore, ove lo ritengano opportuno.

Il vice ministro MICCICHÈ, intervenendo alla luce delle considerazioni svolte a proposito dell'emendamento 44.0.10a, precisa di esprimere

avviso contrario sulla previsione contenuta nel secondo periodo, in quanto la complessiva durata di nove anni per i contratti di manutenzione e gestione, consentita dalla norma suddetta appare eccessivamente lunga e suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle Pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda le disposizioni del primo periodo dell'emendamento, ritiene opportuno che la facoltà delle ASL di derogare al meccanismo CONSIP sia condizionata comunque al conseguimento di effettivi risparmi, in mancanza dei quali formula un avviso contrario anche sulla prima parte dell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che, al di là delle questioni di merito, la Commissione è chiamata ad esprimersi unicamente sui profili finanziari dell'emendamento 44.0.10a. In particolare, mentre la seconda parte della proposta emendativa appare manifestamente onerosa, sulla prima parte occorre valutare se l'utilizzo di una procedura di acquisti diretta, in deroga agli acquisti centralizzati presso la CONSIP S.p.a., possa o meno produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione di un eventuale rafforzamento del potere contrattuale dei fornitori a danno delle ASL acquirenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, ribadisce la sua contrarietà all'espressione di un parere favorevole, ovvero di un parere contrario senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che il meccanismo della CONSIP era stato introdotto dai Governi di centro-sinistra come semplice facoltà per le Pubbliche amministrazioni di ricorrervi per i loro acquisti di beni e servizi, mentre il Governo di centro-destra ha trasformato tale facoltà in obbligo generalizzato, attraverso la modifica dell'articolo 27 della legge n. 289 del 2002. Lo scopo era quello di accrescere i risparmi di spesa della Pubblica amministrazione, ma i successivi inconvenienti riscontrati nell'applicazione concreta, con il prodursi di situazioni di oligopolio ed altri fenomeni distorsivi della concorrenza, hanno indotto successivamente a limitare l'obbligo di ricorso alla CONSIP, specialmente nel caso di forniture in settori aventi forte valenza territoriale, nonché caratterizzati da alta intensità di lavoro e da basso contenuto di tecnologia.

Poiché la fornitura di apparecchiature medicali non rientra, evidentemente, in questo casistica, ritiene non accettabile la modifica normativa introdotta dall'emendamento in esame, specie considerando che essa, ove accolta dall'Assemblea, andrebbe oggettivamente ad indebolire la posizione delle ASL, rafforzando il potere contrattuale dei fornitori, che in questo settore sono di solito grandi multinazionali straniere particolarmente agguerrite e potenti, creando nel contempo un pericoloso precedente. Cita, a titolo di esempio, il caso della Regione Lazio che, opportunamente, ha iniziato a bandire gare per l'aggiudicazione dei servizi di manutenzione delle apparecchiature medicali delle ASL, allo scopo di conseguire significativi risparmi e razionalizzazioni di spesa.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di procedere all'espressione del parere in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 49, (ad eccezione che in merito all'emendamento 42.3 d'anzì accantonato) mentre conviene di rinviare alla successiva seduta l'esame degli emendamenti già illustrati riferiti all'articolo 49-*bis*, che intervengono sulla materia dei finanziamenti statali agli enti locali.

Il relatore FERRARA (*FI*), preso atto delle osservazioni emerse dal dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 22 a 49 del disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 42.3, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.20, 44.0.10^a (limitatamente al secondo periodo), 45-*bis*.901, 22.1500a (limitatamente all'ultimo capoverso), 48.110 (limitatamente al secondo periodo) e 49.30 (limitatamente al riferimento alla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della tabella B). La Commissione esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 37.0.40, 37.0.50 e 37.0.60 – condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle rispettive clausole di copertura riferite alla tabella A con la seguente: «conseguentemente all'articolo 54, tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere» – e parere contrario sulla parte restante dell'emendamento 44.0.10a.

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l'indicazione della specifica rubrica, si intendono proporzionalmente ridotte tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti.».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, infine, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il presidente PEDRIZZI, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e dà, quindi la parola al relatore Costa per l'intervento di replica.

Il relatore COSTA (*FI*) puntualizza anzitutto di condividere numerose osservazioni che sono emerse nel corso delle audizioni informali e della discussione generale. Preannuncia peraltro che la formulazione di un parere sostanzialmente favorevole, rilevando come il provvedimento si inquadri anche nel contesto del processo di armonizzazione della normativa fiscale a quella comunitaria.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Governo su taluni aspetti.

Esprime, in primo luogo, l'auspicio che l'introduzione di un nuovo sistema di tassazione dei dividendi e la contestuale abolizione del credito d'imposta diano origine, quanto più limitatamente possibile, a fenomeni di doppia imposizione fiscale.

Relativamente alle norme finalizzate al contrasto del fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese, sottolinea il rischio che tali disposizioni risultino particolarmente incisive nei confronti delle piccole e medie imprese, facendo altresì presente che la lettera *a*) del comma 3 dello schema del TUIR, la quale impone di includere prioritariamente fra i finanziamenti eccedenti quelli che prevedono la remunerazione più elevata, potrebbe disincentivare l'erogazione di finanziamenti gratuiti da parte dei soci, nonostante tali finanziamenti comportino un rafforzamento della struttura finanziaria della società che li riceve senza oneri per l'Erario. Giudica necessario introdurre invece un criterio inverso a quello attualmente previsto dalla norma, che consideri prioritariamente inclusi nell'eccedenza i finanziamenti che prevedano la remunerazione meno elevata. Rileva inoltre il rischio che le misure di incentivazione all'aumento di capitale implicino l'aggravio dei costi a carico delle società di ridotte dimensioni, derivante, ad esempio, dall'istituzione del collegio sindacale.

Con riferimento alla nuova disciplina del consolidato fiscale e della tassazione per trasparenza, ritiene necessaria la specificazione della limitazione della responsabilità degli amministratori che hanno redatto il bilancio consolidato a tale ultimo documento, senza che si producano effetti di estensione di responsabilità relativamente ai documenti contabili delle società controllate, anche per non rischiare di ostacolare, anche indirettamente, la formazione e il rafforzamento dei gruppi societari.

Relativamente alla tuttora vigente imposta regionale sulle attività produttive, ne auspica una sollecita abrogazione.

Dopo aver preannunciato che ulteriori osservazioni riguarderanno, tra l'altro, le materie della locazione finanziaria, dei redditi degli immobili delle Università, degli enti non commerciali e delle imprese assicurative, comunica che la proposta di parere sarà resa disponibile nel corso della giornata odierna, assicurando sin d'ora la propria disponibilità a valutare ulteriori suggerimenti.

Interviene quindi in replica il sottosegretario MOLGORA, il quale osserva anzitutto come talune delle osservazioni svolte in sede di discussione generale riguardino in realtà argomenti relativi alla legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale, anziché i profili prettamente tecnici attinenti allo schema di decreto. Riconosce tuttavia come sussistano alcuni aspetti meritevoli di essere chiariti e approfonditi.

Relativamente alle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese, condivide l'opportunità di una maggiore specificazione della normativa, esprimendo peraltro l'opinione che, in alcuni casi, l'emanazione di una circolare esplicativa possa costituire un valido ausilio. In merito alla sottocapitalizzazione delle società, dopo aver rilevato l'importanza delle finalità antielusive della normativa predisposta, si riserva di valutare ulteriormente la specifica osservazione concernente l'individuazione dei finanziamenti eccedenti, con particolare riferimento alla qualificazione dei finanziamenti erogati gratuitamente dai soci.

Con riferimento alla riforma della tassazione dei dividendi e, in particolare, degli utili percepiti dalle persone fisiche e soggetti equiparati, che determinerebbe un carico tributario proporzionalmente più elevato per i contribuenti ad aliquota personale minore, evidenzia la necessità di valutare il sistema tributario così come rimodulato nel suo complesso, dal quale emerge una sostanziale maggiore imposizione nei confronti dei redditi più consistenti.

Per quanto concerne le osservazioni svolte dal senatore Cantoni, condivide l'opportunità di apportare correttivi relativamente al diverso trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione di rami d'azienda ovvero tramite trasferimenti di partecipazioni azionarie, al fine di non penalizzare le operazioni di ristrutturazione societaria poste in essere dalle piccole e medie imprese. Valuta inoltre positivamente il suggerimento di ridurre da cinque a tre anni il periodo di irrevocabilità dell'opzione al ricorso alla tassazione consolidata a livello di gruppo, tenuto conto della frequenza delle mutazioni di composizione dei gruppi societari stessi.

Condivide infine l'invito ad una sollecita abrogazione dell'IRAP, soprattutto in vista di un rilancio del sistema delle piccole e medie imprese, pur non essendo attualmente in grado di fornire precise indicazioni in ordine ai tempi necessari, in considerazione degli obiettivi vincoli di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta del Rappresentante del Governo, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, nonché dell'articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il presidente PEDRIZZI dà la parola al rappresentante del Governo al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in sede di illustrazione del contenuto del provvedimento.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara in premessa la piena disponibilità del Governo a tenere conto delle osservazioni che emergeranno dai pronunciamenti delle Commissioni parlamentari competenti e esprime la

consapevolezza che i rilievi sollevati dal relatore appaiono meritevoli di accoglimento.

Riepiloga poi gli elementi di diritto che hanno indotto il Governo a predisporre lo schema di decreto in titolo, ribadendo come la questione di maggior rilievo consista nell'intervento del regolamento 1606/2002 in merito alla qualificazione e alla portata dei principi contabili internazionali, ricordando altresì come la Commissione europea, con il regolamento 1725/2003, abbia esplicitamente chiarito che le modifiche che si prevede di introdurre per i principi contabili n. 32 e n. 39 nelle sedi deputate a prescriverli consiglino di attendere il completamento della procedura di revisione prima di consentire la loro adozione conformemente alla normativa comunitaria. Dopo aver dato conto quindi delle determinazioni del Governo, in particolare per quanto riguarda l'adozione dei principi contabili concernenti l'informazione integrativa per la redazione dei bilanci in riferimento agli strumenti finanziari derivati, l'oratore osserva che in sede parlamentare sono emerse istanze che muovono da considerazioni di natura sia interpretativa che di opportunità, tendenti a procrastinare, anche sotto il profilo dell'informazione integrativa, il recepimento della direttiva 2001/65/CEE, con conseguente differimento della data di entrata in vigore del decreto di recepimento. Da un lato, infatti, il relatore ha ritenuto opportuno omologare le ragioni che inducono a non recepire il principio Ias 39 rispetto allo Ias 32, dall'altro, è stata rilevata soprattutto l'esigenza di consentire un avvio coordinato e contestuale dei principi in commento con quello di tutti i principi contabili internazionali secondo i tempi previsti dal regolamento 1606/2002 – a fare data quindi dal 1° gennaio 2005 – evitando un frazionamento di adempimenti e incombenze a carico delle società chiamate ad adeguare i propri bilanci due volte, in un arco temporale relativamente esiguo, a criteri volta a volta diversi.

Il Sottosegretario condivide le osservazioni commentate ed informa che l'obiettivo incertezza interpretativa e l'esigenza di non aggravare la condizione dei soggetti destinatari della disciplina hanno indotto il Governo a chiedere un pronunciamento della Commissione Europea con procedura d'urgenza. Appare infatti opportuno richiedere una modifica della direttiva 2001/65/CE nel senso di differirne di un anno l'entrata in vigore ovvero, in alternativa, ottenere un pronunciamento in sede comunitaria che permetta di minimizzare nella fase transitoria gli obblighi informativi a carico delle imprese, salvaguardando altresì l'Italia da eventuali censure o procedure di infrazione.

Il relatore GENTILE (FI) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e preannuncia la predisposizione di un parere condizionato all'accoglimento delle prescrizioni ricavabili dalla parte conclusiva dell'intervento del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Nel dibattito generale interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea anzitutto l'opportunità di valutare gli effetti che la modifica del decreto legislativo n. 368 del 1998 ha sulla normativa vigente in materia di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, criticando in particolare il mancato richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, attuativo dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1998.

Egli si sofferma poi sulle ragioni che indussero nella passata legislatura ad adottare, per il Ministero, il modello basato sulle direzioni generali, coordinate dal segretario generale, sostenendo in particolare che si intendevano così privilegiare le esigenze di programmazione e di coordinamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, con tale modello si voleva garantire un'articolazione più flessibile sul territorio, considerata necessaria alla luce del processo di trasferimento alle regioni delle competenze e delle funzioni ministeriali, in base al decreto legislativo n. 112 del 1998. Si tratta peraltro di un'esigenza, avverte il senatore, diventata ancor più importante a seguito del nuovo Titolo V della Costituzione.

Egli rileva indi che, con il modello organizzativo basato sui dipartimenti, l'attuale Esecutivo intende perseguire una filosofia del tutto differente, ancorché legittima. Infatti, a suo avviso, si sposta l'attenzione, dalla fase di programmazione dell'attività amministrativa e di relazione nei confronti del territorio, all'esigenza di assicurare una maggiore omogeneità gestionale delle attività del Ministero.

Egli lamenta tuttavia la presenza di alcune incongruenze, come ad esempio la previsione di due uffici di livello dirigenziale generale alle dipendenze del Gabinetto, che, a suo avviso, contrasta con il principio della separazione tra gli uffici di diretta collaborazione e quelli che presiedono alle attività di gestione.

Inoltre egli sottolinea che il modello dipartimentale non assicura un effettivo coordinamento tra centri di spesa e le diverse aree di competenza dell'Amministrazione.

Egli si sofferma indi sulla trasformazione delle sovrintendenze regionali in uffici di livello dirigenziale generale, osservando che ad essa consegue un'articolazione dell'Amministrazione su tre livelli, atteso che i sovrintendenti regionali sono subordinati al Dipartimento per le antichità, le belle arti e il paesaggio. Pur condividendo l'opportunità che i sovrintendenti regionali divengano anche dal punto di vista del ruolo organico dirigenti generali, lamenta che tale previsione appesantisce ulteriormente l'organizzazione del Ministero.

Egli critica inoltre la mancata individuazione sia di un dipartimento con competenze in materia di Archivi e Biblioteche, sia di una struttura cui attribuire le competenze ministeriali in materia di sport. Quanto a quest'ultimo aspetto, egli sottolinea che, attesa la qualificazione pubblicistica dell'attività sportiva, risulta senz'altro indispensabile individuare nel Ministero una sede di coordinamento politico dove affrontare le rilevanti problematiche che concernono il settore dello sport, come conferma l'intensità del dibattito in corso.

Egli esprime altresì la propria contrarietà alla previsione, recata dall'articolo 5, comma 6, che consente ai sovrintendenti regionali di essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia, istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998.

Quanto alle restanti parti del decreto legislativo, egli si associa alle considerazioni critiche già emerse nel dibattito ed in particolare alla richiesta di sostituire la parola: «etnoantropologico» con la parola: «demoetnoantropologico». Invita conclusivamente il Presidente relatore a tener conto delle criticità emerse, preannunciando sin d'ora che, in questo caso, il suo Gruppo potrebbe assumere un atteggiamento convergente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente ASCIUTTI (FI), il quale illustra il seguente schema di osservazioni favorevoli con rilievi:

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa,

lo schema di decreto in titolo è stato adottato in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002, con cui sono stati riaperti i termini per l'attuazione della delega legislativa – contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini 1) – relativa alla razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri,

sulla base di detta delega, erano già stati adottati, fra gli altri, due decreti legislativi: il n. 368 del 1998, con cui è stato istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, e il n. 300 del 1999, con cui è stata riordinata l'organizzazione dei Ministeri,

con il decreto legislativo n. 368 del 1998 vennero accorpate nel nuovo dicastero le attribuzioni in precedenza spettanti al Ministero dei beni culturali ed ambientali, nonché quelle spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spettacolo, sport e impiantistica sportiva,

con il decreto legislativo n. 300 del 1999 fu introdotta, per la maggior parte dei dicasteri, la struttura dipartimentale, caratterizzata dalla presenza di strutture di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale (denominate dipartimenti), con compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee, inclusa la diretta gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie per lo svolgimento ed il perseguimento della propria missione,

per il Ministero per i beni e le attività culturali, così come del resto per il Ministero degli affari esteri e per il Ministero della difesa, fu invece prevista una struttura basata sulle direzioni generali, a loro volta coordinate da un segretario generale, mantenendo così una distinzione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali (quali la gestione del personale o la gestione delle risorse finanziarie),

valutate positivamente

la scelta di estendere al Ministero per i beni e le attività culturali il modello dipartimentale, che risulta senz'altro più idoneo al fine di assicurare il corretto funzionamento amministrativo,

la riorganizzazione, a livello periferico, delle soprintendenze regionali,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

1. Con riferimento all'articolo 1, nonché all'articolo 4, si osserva che la scelta, in linea teorica condivisibile, di fissare a tre il numero dei dipar-

timenti, appare insufficiente attesa l'istituzione di un dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione che, senz'altro apprezzabile sul piano generale, rischia tuttavia di comprimere eccessivamente l'articolazione delle funzioni ordinarie del Ministero. Il settore degli Archivi, delle Biblioteche e degli Istituti di cultura, ad esempio, risulta inadeguatamente valorizzato, inserito com'è nel più ampio e già affollato contesto del Dipartimento per le antichità, le belle arti e il paesaggio. Se si ritiene di mantenere ferma l'istituzione del dipartimento per la ricerca, come peraltro deve essere senz'altro, e non solo con riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali ma anche agli altri Ministeri, si suggerisce quindi di ampliare il numero dei dipartimenti ad almeno quattro, onde consentire una più omogenea ripartizione delle funzioni esercitate dal Ministero ed una più specifica autonomia degli Archivi, delle Biblioteche e degli Istituti di cultura. Ciò, nell'evidente rispetto del principio di invarianza della spesa.

2. Sempre con riferimento all'articolo 1, nonché all'articolo 4, commi 2 e 3, si suggerisce un maggiore raccordo fra i commi 1 e 2 del novellato articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con particolare riguardo alla puntuale indicazione degli uffici dirigenziali generali. Si invita altresì a valutare l'opportunità, in questa sede come in sede di articolo 4, di modificare la dizione di «soprintendenze regionali» in «direzioni regionali», a fini di omogeneità rispetto all'articolazione degli altri Dicasteri e di migliore utilizzazione anche di capacità gestionali e amministrative. Ciò, anche e soprattutto in considerazione delle sempre più spiccate qualità manageriali richieste alla dirigenza dalle più recenti innovazioni normative.

3. Con riferimento all'articolo 3, si sollecita una più chiara definizione dei compiti delle istituende Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali.

4. Con riferimento all'articolo 4, oltre ai rilievi già espressi al punto 1, si suggerisce di modificare l'anacronistica dizione di «dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio» in «dipartimento per i beni culturali». Analoga modifica si suggerisce evidentemente con riferimento alla denominazione delle soprintendenze regionali. Si suggerisce inoltre di modificare la denominazione della «direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico» del predetto dipartimento in «direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico». Quanto al dipartimento per lo spettacolo e lo sport, si osserva anzitutto criticamente che il testo non attribuisce esplicitamente ad alcun ufficio di livello dirigenziale le sia pur diminuite competenze sullo sport. La denominazione della «direzione generale per la musica ed il teatro» trascura inoltre altri settori dello spettacolo, di altrettanto rilievo. Si suggerisce quindi di modificare la denominazione della «direzione generale per la musica ed il teatro» del predetto dipartimento in «direzione generale per lo spettacolo dal vivo», al fine di attribuirle competenza su tutti i settori dello spettacolo dal vivo.

5. Con riferimento all'articolo 5, capoverso 6, si sollecita la soppressione delle parole «del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368», in quanto l'articolo 5 reca appunto una novella al decreto legislativo n. 368 del 1998.

6. Con riferimento all'articolo 6, comma 5, si sollecita la sostituzione delle parole «di cui al comma 2» con le seguenti «di cui al comma 3», atteso che il principio di invarianza della spesa è richiamato appunto al comma 3.

7. Con riferimento all'articolo 7, si suggerisce di inserire il rinvio all'entrata in vigore della novella recata dall'articolo 5 nell'ambito dell'articolo 5 medesimo, ai fini di maggiore organicità».

Replica altresì il sottosegretario BONO, il quale comunica che il Governo è in linea di massima favorevole al parere illustrato dal Presidente relatore e si impegna a dedicare particolare attenzione all'istituzione di un quarto dipartimento con competenze su Archivi e Biblioteche. Del resto, il Governo non ha fino ad ora dimenticato l'importanza di tali settori di attività del Ministero per i beni e le attività culturali. Al contrario, li ha valutati di non minore importanza rispetto a quelli di vera e propria tutela del patrimonio culturale, attraverso la loro collocazione in un unico dipartimento competente sulla tutela del patrimonio culturale. Le ragioni di questa scelta sono peraltro da individuarsi, fra l'altro, nell'esigenza di rispettare il principio dell'invarianza della spesa, come espressamente prevede la legge di delega 6 luglio 2002, n. 137.

In sede di dichiarazione di voto il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) registra con soddisfazione che nello schema di parere illustrato sono state recepite le osservazioni relative all'esigenza di un quarto Dipartimento con competenza su Archivi, Biblioteche ed Istituti di cultura, sulla tutela del patrimonio demotnoantropologico e sulla laconicità in ordine alle competenze sullo sport. Invita tuttavia il Presidente relatore ad inserire anche i richiami relativi rispettivamente all'inopportunità degli uffici dirigenziali generali previsti presso il Gabinetto (che ribadisce essere in contrasto con il principio di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, pur richiamato dall'articolo 4, capoverso 1) e sull'autonomia finanziaria delle soprintendenze regionali. In questo caso, rinnova la disponibilità dell'opposizione ad assumere un atteggiamento convergente sullo schema illustrato.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale osserva in particolare che il richiamo all'autonomia finanziaria delle soprintendenze regionali appare conseguente alla proposta, già contenuta nel rilievo n. 2, di trasformare le soprintendenze stesse in direzioni regionali.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) si dichiara disponibile ad accogliere il rilievo relativo alla soppressione degli uffici dirigenziali presso il Gabinetto, mentre manifesta un orientamento contrario sull'autonomia

delle soprintendenze regionali. Invita comunque il rappresentante del Governo ad esprimere la propria opinione.

Il sottosegretario BONO si dichiara disponibile ad accogliere un invito a valutare l'opportunità di sopprimere le figure dirigenziali previste presso il Gabinetto. Quanto all'ipotesi di attribuire autonomia alle soprintendenze regionali, si dichiara invece contrario. Al riguardo, ricorda peraltro che le forme di autonomia già previste nell'ordinamento con riguardo a specifici poli museali si riferiscono a siti caratterizzati da un particolare afflusso turistico e sono legate assai più alla loro fruizione che alla loro tutela. Né rendere autonome tutte le soprintendenze rappresenterebbe un servizio al Paese, tanto più che è la Costituzione stessa ad assegnare i compiti di tutela del suo patrimonio culturale allo Stato, che li esercita attraverso le sue strutture periferiche. Mette quindi in guardia dall'introdurre elementi di disomogeneità sul territorio nazionale con riferimento ai compiti di tutela.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) conviene con le argomentazioni del Sottosegretario. Chiarisce peraltro che non è intenzione dell'opposizione rendere autonome le funzioni di tutela. L'invito è invece a rafforzare l'autonomia contabile e gestionale delle soprintendenze regionali, come del resto senz'altro avverrebbe qualora esse fossero trasformate in direzioni regionali.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ricorda che nel parere reso sul medesimo atto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati è stato inserito un richiamo ancor più stringente all'autonomia delle soprintendenze regionali.

Il sottosegretario BONO ribadisce l'orientamento contrario del Governo su questo punto.

Conclusivamente, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara di modificare lo schema di osservazioni precedentemente illustrato aggiungendo il seguente periodo al rilievo n. 1: «Si invita altresì a valutare l'opportunità di sopprimere i due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro».

Si passa alla votazione dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come modificato.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ne chiede la votazione per parti separate, al fine di esprimere un orientamento diverso sul rilievo n. 2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità il dispositivo dello schema di parere dalle parole:

«La Commissione» fino a: «esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi», nonché il rilievo n. 1, come modificato.

Sul rilievo n. 2, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara il voto contrario in considerazione del mancato accoglimento del richiamo relativo all'autonomia delle soprintendenze regionali, che a suo giudizio era peraltro coerente con la prospettata trasformazione delle soprintendenze stesse in direzioni regionali. Senza il richiamo all'autonomia, il rilievo n. 2 rischia invece di restare ambiguo quanto agli obiettivi che si intendono effettivamente perseguire.

Il rilievo n. 2 è infine posto ai voti ed accolto a maggioranza.

La Commissione accoglie poi all'unanimità i restanti rilievi da n. 3 a n. 7.

Accoglie infine a maggioranza lo schema di osservazioni nel suo complesso, come modificato.

AFFARE ASSEGNATO

Questioni afferenti il sistema universitario italiano

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Nel dibattito interviene il presidente ASCIUTTI, il quale sottolinea anzitutto l'enorme crescita degli studenti iscritti all'università in Italia, che nel 1960 ammontavano ad appena 310.000, mentre nel 2001 erano pari a 1.700.000. A livello percentuale, i diciannovenni immatricolati nel 1960 erano pari al 9 per cento della popolazione; sono cresciuti al 26 per cento nel 1985, per diventare il 52 per cento nel 2001.

Egli si sofferma indi sulle principali differenze in tema di ordinamento universitario fra l'Italia e gli altri Paesi più avanzati.

Anzitutto, l'ordinamento italiano rilascia solo titoli accademici di «categoria A» (lauree), di durata dai tre ai sei anni. Anche gli altri Paesi europei rilasciano titoli accademici di «categoria A» di durata dai tre ai sei anni. Rilasciano tuttavia anche un'ampia gamma di titoli di «categoria B», di durata dai due ai tre anni, che attribuiscono qualifiche professionali terziarie. Con la riforma introdotta dal regolamento n. 509 del 1999, si è effettivamente tentato di innovare ad un sistema ingessato. Già a suo tempo, la Casa delle Libertà ebbe tuttavia modo di lamentare la carenza di livelli professionali universitari significativi.

A ciò si aggiunge che molte università hanno semestralizzato i corsi che prima erano annuali.

Molte università incontrano del resto notevoli difficoltà nella gestione dei nuovi titoli. La flessibilità introdotta non consente infatti un'efficace diversificazione, come avviene a livello europeo.

Quanto alla spesa complessiva per l'istruzione terziaria, l'Italia destina una somma pari allo 0,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) a fronte di una media europea pari all'1,2 per cento. Anche per la ricerca universitaria (0,25 per cento), l'Italia appare al di sotto della media europea, pari allo 0,48 per cento. Le lamentele degli operatori sono dunque legittime ed impongono forme di verifica e valutazione più efficaci. I trasferimenti di risorse pubbliche agli atenei seguono del resto procedure obsolete e per certi versi anche perverse. Alcuni atenei tengono infatti al minimo le tasse universitarie per gli studenti al fine di incrementare le iscrizioni, che rappresentano uno dei parametri sulla base dei quali sono ripartiti i fondi statali.

In Italia mancano poi reali politiche per il diritto allo studio, e non solo per insufficienze dello Stato, ma anche per carenze delle regioni. I prestiti d'onore non sono mai decollati. Le residenze universitarie sono insufficienti ad incentivare un'effettiva mobilità degli studenti e positive forme di competizione fra atenei.

Quanto al reclutamento della docenza, la legge n. 210 del 1998 ha cristallizzato le carriere universitarie negli atenei di origine. L'età media del corpo docente è poi troppo elevato, con evidenti rischi di impoverimento per il futuro.

Il presidente Asciutti si sofferma quindi sulle numerose strutture di *governance*, che egli giudica senz'altro eccessive, auspicandone una concentrazione.

Quanto alla figura del rettore, è sì vero che l'attribuzione di due funzioni assai diverse rafforza un punto di equilibrio fra poteri. È tuttavia altrettanto vero che tali poteri non sono mai stati puntualmente definiti, sì da imporre un chiarimento.

Né l'autonomia universitaria può intendersi come sinonimo di anarchia o di irresponsabilità.

L'insufficienza delle risorse finanziarie è poi al centro del dibattito politico ed istituzionale degli ultimi tempi. Il finanziamento pubblico dell'università non ha infatti seguito la crescita del PIL, né l'incremento dei corsi e degli studenti.

L'Italia deve invece prendere atto che il costo dell'istruzione superiore sarà sempre maggiore ed impegnarsi per raggiungere almeno la media europea, senza scordare che quella statunitense è pari ad addirittura il 2,3 per cento.

La manovra finanziaria in esame proprio in questi giorni nelle aule parlamentari non lascia peraltro ampi margini di aspettativa se il rinvenimento di risorse ulteriori è affidato ad una tassazione di scopo. Bisogna invece innescare un impegno collettivo, anche da parte dei privati, eventualmente attraverso incentivi fiscali. Certo, alla comunità locale andrà poi dato conto del rendimento quantitativo e qualitativo degli investimenti sia

pubblici che privati, al fine di acquisire e conservare l'indispensabile fiducia nel sistema universitario.

Occorre altresì superare i parametri attuali di riparto dei fondi pubblici, puntando più sulla qualità dei risultati che sul numero degli studenti. Appare infatti del tutto inopinato abbassare la qualità degli studi universitari per garantirsi un finanziamento maggiore. A tal fine, risulta indispensabile un efficace sistema di valutazione, anche di carattere internazionale.

Egli sollecita altresì tavoli permanenti di confronto con le regioni a fini di riequilibrio territoriale, nonché una valorizzazione della ricerca universitaria anche in termini imprenditoriali e un'adeguata risposta alla crescente domanda di formazione permanente e a distanza.

Quanto all'articolazione degli ordinamenti didattici nel modello «3+2», egli ritiene che sia giunto il momento di una verifica obiettiva. È infatti innegabile che esso funzioni solo in alcune facoltà, mentre in altre risulta di difficile applicazione. Invita dunque il Governo a svolgere una riflessione in tempi ravvicinati, al fine di non ritardare troppo gli indispensabili interventi correttivi.

Ribadisce altresì l'esigenza di ampliare il ventaglio di offerte di istruzione terziaria di «categoria B», al fine di formare figure intermedie di tecnici.

Egli si richiama indi al dibattito in corso sui 1.700 ricercatori in attesa di assunzione. Al riguardo, conviene senz'altro che essi abbiano diritto all'assunzione. Osserva tuttavia che molti di essi non saranno destinati ad effettivi compiti di ricerca, atteso che il sistema attuale utilizza la fascia dei ricercatori come gradino iniziale della docenza, a costo inferiore rispetto alla fascia degli associati. Si augura quindi una sollecita riflessione sullo stato giuridico della docenza, anche al fine di definire con maggiore chiarezza i rispettivi compiti.

Concluso il dibattito, il relatore TESSITORE (*DS-U*) registra con soddisfazione che nei numerosi interventi sono emersi elementi per l'adozione di una linea unitaria. Sollecita quindi un incontro con rappresentanti dei gruppi parlamentari in Commissione per una prima valutazione delle linee emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Montanari, presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), il dottor Giovanni Delle Piane, vice presidente, il dottor Gennaro Fiore, direttore generale, il dottor Giuseppe Lombardi, capo servizio ufficio portuale della medesima Confederazione, il dottor Giuseppe Ravera, presidente dell'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) ed il dottor Lorenzo Paolizzi, vice direttore generale della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: audizione dei vertici della Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA) e dei vertici dell'Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 novembre scorso.

Il presidente GRILLO dopo aver ricordato brevemente le motivazioni e le finalità della indagine conoscitiva dà la parola al Presidente di CONFITARMA, dottor Giovanni MONTANARI.

Il dottor MONTANARI procede quindi ad esporre la posizione di Confitarma sulla situazione del sistema portuale italiano e sui possibili sviluppi della normativa comunitaria di settore. In primo luogo, illustra, lo strumento di cui le rappresentanze degli armatori pubblici e privati intendono dotarsi per dare concreta attuazione alle cosiddette autostrade del mare. La proposta consiste nella creazione di un consorzio che raggruppi

tutti i soggetti portatori di interessi relativi all'ambito portuale e marittimo. A tale consorzio parteciperà, a titolo di garanzia, un ente pubblico e il suo braccio operativo sarà costituito dalle Autorità portuali. Attraverso lo strumento del consorzio, la sua associazione mira alla razionalizzazione delle tratte marittime attualmente esistenti ed al miglioramento dei flussi logistici. Procede quindi ad esaminare la questione relativa all'autonomia finanziaria delle Autorità portuali. La questione attentamente valutata, ponendo attenzione alla compatibilità della richiesta che viene da questi soggetti con le vigenti disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. Accorgimenti dovranno essere inoltre presi in considerazione qualora sia riconosciuta ai presidenti delle Autorità portuali la facoltà di aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti rispetto al gettito ottenuto nell'esercizio precedente. Tale facoltà rappresenta infatti un elemento critico anche sotto il profilo della competitività dei porti e del recupero del trasporto marittimo rispetto alle modalità concorrenti. Sempre con riferimento ai poteri del Presidente dell'Autorità portuale concorda con chi sostiene la necessità di un loro rafforzamento e la contestuale semplificazione della procedura di nomina dello stesso. Sulla questione della nomina delle Presidente dell'Autorità portuale osserva poi la difficoltà, da parte dell'istituzioni locali, ad individuare una persona che riesca a riassumere le diverse istanze rappresentative di interessi del territorio. E' necessario inoltre chiarire le modalità della nomina commissariale, al cui riguardo risultano opportuni provvedimenti normativi di miglioramento. Sul tema dei comitati portuali ritiene opportuno incrementare la quota di rappresentanza degli armatori, attualmente pari ad un venticinquesimo della composizione totale. Con riferimento invece alle Commissioni consultive condivide la preoccupazione di un rallentamento dell'*iter* decisionale e si rimette alla valutazione politica dei senatori circa l'opportunità di mantenerle, o meno, in vita. Si dichiara comunque contrario alla Commissione centrale peraltro mai insediata. Sul tema dei servizi di interesse generale, dopo aver brevemente richiamato l'*iter* della direttiva comunitaria in corso di emanazione, fa presente la necessità di un'opera di semplificazione dei regolamenti portuali allo scopo di condurre alla necessaria omogeneità il variegato panorama delle realtà portuali italiane. Sulla questione relativa alla disciplina del lavoro portuale, ricorda infine che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale contenente le norme per l'istituzione ed il funzionamento delle agenzie per la fornitura del lavoro portuale temporaneo e rileva il sostanziale insuccesso dei *pool* per la fornitura di questa manodopera portuale.

Interviene, quindi, il Presidente dell'associazione Fedarlinea, dottor Giuseppe RAVERA, che dichiara di concordare con l'analisi tracciata dal dottor Montanari. A tale riguardo, fa presente che a dieci anni dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1984 è ormai avvertita l'esigenza di un intervento normativo, volto ad adeguare la disciplina all'evoluzione registrata in ambito comunitario e a dotare i porti di più efficienti strumenti di gestione. Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria delle Autorità

portuali ricorda che, per effetto di una modifica introdotta con la legge n. 30 del 1998, il controllo della Corte dei Conti è stato limitato al solo rendiconto di gestione finanziaria delle stesse. Ritiene quindi opportuno che un riordino normativo metta ordine su termini e modalità di esercizio del controllo della Corte dei Conti sulle Autorità portuali. Sulla questione delle autostrade del mare, fa poi presente che una scelta strategica imporrebbe l'individuazione di quattro porti sul Mar Tirreno e quattro sull'Adriatico che siano i terminali del traffico nazionale ed internazionale che interessa il nostro Paese. Ritiene poi necessario potenziare la rappresentatività armatoriale sia in seno al Comitato dell'Autorità portuale che alla Commissione consultiva. Per quanto riguarda i servizi di interesse generale, giudica opportuno che la disciplina delle tariffe sia stabilita d'intesa con i rappresentanti dell'armamento. Per quanto concerne infine il progetto di direttiva sulla liberalizzazione dei servizi portuali, auspica che il suo recepimento avvenga senza introdurre elementi innovativi destinati a ridurne la portata, anche se sarà necessaria un'opera di armonizzazione tra le disposizioni in essa contenute e quelle che nel nostro ordinamento disciplinano le medesime materie.

Il presidente GRILLO dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*), con riferimento alla questione relativa alla creazione dei consorzi per lo sviluppo delle autostrade del mare, chiede chiarimenti ed esprime la preoccupazione che tali strumenti possano rilevarsi eccessivamente complessi e distortivi ai fini della concorrenza tra gli operatori marittimi.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) chiede delucidazioni su quale possa essere il rapporto tra i predetti consorzi e la costituenda agenzia per la logistica, paventando a tal proposito, possibili contrasti tra un soggetto incaricato dello sviluppo della logistica terrestre ed un altro con compiti logistici via mare. Osserva inoltre che così come descritte dal presidente Montanari le attività del consorzio assomigliano molto alle attività di un'*authority*.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) osserva che i risvolti dell'autonomia finanziaria possono determinare oneri che le Autorità portuali non sono poi in grado di sostenere, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture portuali. Fa presente inoltre la possibilità di eventuali situazioni di conflitto nel momento della scelta di quei porti, sul totale dei ventiquattro nazionali, a cui spetterà la funzione di canale logistico delle autostrade del mare.

Il senatore MENARDI (*AN*), dopo aver sottolineato il ruolo del Parlamento nel processo di orientamento della politica dei trasporti e della logistica del Paese, fa presente l'esigenza di riconsiderare il ruolo dell'Autorità portuale e, a tale riguardo, cita la Baia di Osaka, in Giappone, come

esempio di sintesi dei diversi interessi afferenti alla dimensione portuale e marittima, da cui è possibile prendere spunto al fine di elaborare un di modello organizzativo funzionale alle esigenze commerciali e logistiche della realtà marittima italiana.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) chiede di conoscere l'opinione di Confitarma circa lo sviluppo del trasporto navale ed i possibili scenari di mercato che potrebbero profilarsi nei prossimi anni. Chiede poi quali siano le valutazioni relative allo stato di sicurezza dell'armamento italiano, in particolare per quanto riguarda il trasporto petrolifero. È interessato a conoscere inoltre l'opinione di Confitarma sull'attuale assetto istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Chiede infine quale potrebbe essere la procedura di nomina dell'Autorità portuale, secondo la rappresentanza degli armatori, e quale sia la forma istituzionale dell'Autorità portuale più idonea alle esigenze del settore.

Il presidente MONTANARI, in sede di replica, fa presente che il ruolo del consorzio è quello di predisporre l'organizzazione logistica necessaria ad effettuare gli spostamenti via mare e non comprende certo la fissazione delle tariffe. I consorzi inoltre serviranno ad effettuare studi e ricerche sulla movimentazione delle merci per disporre di un quadro aggiornato degli spostamenti delle merci stesse sull'intero territorio italiano. Per quanto concerne poi il ruolo dell'agenzia per la logistica tiene a precisare che i ruoli di detta agenzia rimangono comunque distinti da quelli del consorzio e che le attività del consorzio saranno comunque gestite con il massimo della trasparenza. Per quanto riguarda poi gli interrogativi posti dal senatore Zanda ritiene che il trasporto navale italiano sia destinato inevitabilmente a crescere. La flotta italiana è una delle prime in Europa e del mondo ma viaggia soltanto al 50 per cento del suo carico potenziale. Proprio su questo *gap* è necessario intervenire. Sulla questione relativa alla sicurezza, nonostante la massima severità connessa alla normativa sul doppio scafo, ricorda le pressioni effettuate dalla Grecia che hanno sostanzialmente svilito l'efficacia dei provvedimenti comunitari. Gli armatori italiani si sono comunque dimostrati sensibili alle esigenze di sicurezza e, nonostante gli incentivi statali ammontino al 2,5 per cento del costo di una nave, hanno proceduto al rinnovo del 52 per cento del naviglio. Sottolinea inoltre che la politica della sicurezza dei trasporti marittimi deve avere un respiro europeo poiché di fatto i porti italiani continuano ad essere esposti ai rischi della navigazione di navi pericolose battenti bandiere straniere. Manifesta quindi la propria perplessità sull'attuale assetto istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, oberato di competenze, non riesce spesso ad interloquire adeguatamente con le rappresentanze armatoriali. A tale proposito, fa presente che i problemi della sicurezza navale sono cosa ben diversa da quelli della sicurezza aerea o stradale e che pertanto richiedono strutture specifiche all'uopo preposte, eventualmente connesse con la Protezione civile. Per quanto riguarda infine il modulo organizzativo relativo all'Autorità por-

tuale si dichiara concorde con il riconoscimento di un maggiore ruolo alle istanze locali rappresentative dei comuni e delle regioni.

Il presidente RAVERA interviene in sede di replica osservando che la particolare vocazione marittima del nostro Paese e la sua posizione nel Mediterraneo avrebbero suggerito la creazione di un ministero del mare, in luogo della inefficiente e dannosa diaspora di competenze.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il dottor Montanari e il dottor Ravera, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone, tenuto conto che il Ministro non è ancora potuto intervenire ai lavori della Commissione, di procedere preliminarmente all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (seguito dell'esame, in sede consultiva, dello schema n. 283).

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 novembre scorso si è chiuso il dibattito e si sono svolte le repliche del relatore, il quale ha ribadito la proposta di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in esame, e del Rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,53.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle Organizzazioni Comuni di Mercato (OMC) mediterranee

Il ministro ALEMANNÒ sottolinea preliminarmente che, nel quadro dell'accordo politico sulla riforma della PAC del 26 giugno 2003, il Consiglio ha invitato la Commissione europea a presentare, nell'autunno del 2003, una Comunicazione sulla riforma delle organizzazioni comuni di mercato dell'olio di oliva, del tabacco e del cotone.

Precisa che il mandato nei confronti della Commissione europea, frutto dell'accordo politico di giugno, prevede che le proposte della Commissione definiranno le prospettive di lungo termine per i settori in questione, in linea con il quadro finanziario, e che le riforme per tali settori saranno basate sugli obiettivi e sulla metodologia del pacchetto di riforma della PAC.

Circa l'olio di oliva, la Commissione europea, per tenere conto della vocazione sociale, ambientale, paesaggistica e storico-tradizionale di tale produzione, propone di applicare un disaccoppiamento parziale del sostegno (60 per cento), escludendo i produttori con superficie inferiore a 0,3 ettari per i quali è previsto un disaccoppiamento totale, mentre la prevista trasformazione dell'attuale aiuto alla produzione in diritto unico aziendale viene operata sulla base dei diritti percepiti nel periodo storico 2000-2002. La differenza finanziaria per la parte restante del *budget* verrà allocata agli Stati membri sotto forma di *enveloppe* finanziaria per il pagamento al-

l'oliveto di un aiuto addizionale mirato a garantire la conservazione degli olivi sul territorio.

Il ministro Alemanno osserva quindi che la Commissione propone altresì il rafforzamento della strategia della qualità dell'olio di oliva, sia a livello nazionale, che comunitario ed internazionale, in particolare attraverso il potenziamento delle misure esistenti per la qualità e la tracciabilità, precisando che, per ragioni di semplificazione, non saranno pagate le domande di aiuto accoppiato relative ad importi minimi.

Rilevato che la riforma – per la quale è prevista un'invarianza in termini di bilancio rispetto al passato – dovrebbe entrare in vigore dal 1° novembre 2004, ricorda che l'olio di oliva costituisce un punto di forza per l'Italia nell'ambito della politica agricola comune: l'Italia riceve il 30 per cento del gettito Feoga garanzia del settore, pari a circa 730 milioni di euro, costituendo tale ammontare la seconda voce di gettito per l'Italia dopo i seminativi. Alla luce degli attuali orientamenti di riforma proposti dalla Commissione europea, il consolidamento della posizione di forza dell'Italia non deve tuttavia essere considerato un risultato scontato.

Ricordate le precedenti prese di posizione della Commissione, che aveva ipotizzato una riforma del settore con l'applicazione di un aiuto per ettaro uguale in tutti i Paesi produttori (il che avrebbe comportato un travaso ingente di fondi dall'Italia alla Spagna), nonché la posizione assunta dalla Spagna che, nel Consiglio agricoltura dell'Unione europea, chiedeva invece un approccio che riconosca la attuale realtà produttiva in termini di superficie e di produzione, il Ministro ribadisce che per il Governo italiano l'obiettivo di consolidamento del gettito finanziario è prioritario, in quanto consentirà al produttore italiano di ricevere un sostegno unitario superiore del 35 per cento, rispetto al sostegno che sarà riconosciuto al produttore spagnolo.

Ricordato altresì che il dibattito in Consiglio si presenta indubbiamente complesso, assicura che l'Italia proporrà talune modifiche migliorative rispetto all'impianto della proposta presentata dalla Commissione europea: in particolare misure per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti «olivetati», la razionalizzazione dei frantoi, il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni dei produttori e la semplificazione del regime di sostegno.

Passa quindi ad esaminare i problemi dell'OCM tabacco, nel quadro della prosecuzione del processo di riforma della PAC: il mandato del Consiglio agricoltura dell'Unione europea nei confronti della Commissione comprende anche il settore del tabacco con l'analogo obiettivo di fornire al settore una prospettiva di certezza a lungo termine.

Tuttavia, per il settore del tabacco, la proposta della Commissione europea prevede la soppressione, nell'arco di tre anni, dell'attuale regime di sostegno, attraverso un disaccoppiamento totale del premio, di cui una parte importante viene sottratta al produttore per andare a creare una dotazione finanziaria per la ristrutturazione delle zone produttrici di tabacco.

Tale approccio (palesamente in contrasto con l'accordo politico del 26 giugno 2003) si basa sulle considerazioni sviluppate a Goteborg nel

giugno del 2001 – ma mai tradotte in impegni specifici – secondo le quali l'attuale sostegno al settore del tabacco sarebbe incompatibile con le politiche della sanità pubblica che figurano tra le priorità della strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

Rilevato come la proposta della Commissione europea non porterà alcun beneficio alla lotta al tabagismo, perché si utilizzeranno maggiori quantità di materia prima importata dai Paesi Terzi, richiama l'attenzione sul grave rischio che corrono di perdere in tempi brevissimi il lavoro gli occupati nel settore del tabacco pari in Italia a circa 134.500 unità (mentre a livello comunitario gli occupati sono 490.000).

Informa di avere avuto ripetuti contatti con il Commissario all'agricoltura Franz Fischler, per rappresentare come la proposta di revisione in assenza di radicali modifiche sia inaccettabile e precisa di aver chiesto che anche per il tabacco sia riconosciuta agli Stati membri la possibilità di attuare un disaccoppiamento parziale dell'aiuto sulla base di criteri obiettivi connessi alla salvaguardia dell'occupazione, comunque in un arco temporale superiore ai tre anni proposti dall'Esecutivo comunitario.

Informa poi di avere rappresentato le stesse preoccupazioni anche al Presidente della Commissione europea, ed al Commissario europeo per la concorrenza: la questione tabacco, infatti, non si pone più come mero problema di politica agricola, ma diventa una questione sociale da affrontare al massimo livello, anche alla luce dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, a tutela dei lavoratori del settore, e svoltosi i primi di novembre.

Dichiara altresì di aver segnalato agli altri esponenti del Governo l'esigenza di muovere i passi anche in direzione delle altre amministrazioni competenti per il settore.

Ricordato che anche per il tabacco i lavori in Consiglio agricoltura si protrarranno certamente sino al mese di aprile del 2004, il Ministro sottolinea che le prospettive di certezza finanziaria per il settore del tabacco non sono certamente incoraggianti, in quanto l'attuale regime di sostegno scadrà il 31 dicembre 2004.

Ribadisce che il difficile negoziato in corso consiste in un pacchetto di misure allo stato legate tra di loro e sulle quali il Consiglio sarà chiamato a pronunciare un unico voto e che il Governo italiano è impegnato al massimo livello per svolgere ogni intervento alla ricerca di un accettabile compromesso.

Osserva, infine, che il negoziato in materia di OCM, ed in particolar modo per il settore del tabacco, si preannuncia particolarmente difficile in quanto i rappresentanti dei Paesi nord-europei stanno dimostrando una scarsa propensione ad accettare compromessi sul punto. Nel ricordare come tali proposte non comportino sostanziali modifiche sotto il profilo del *budget* finanziario, consistendo principalmente in una differente scelta di ripartizione degli aiuti, ribadisce conclusivamente la necessità di una definizione rapida di tali questioni, al più tardi entro il mese di aprile del 2004.

Si apre il dibattito.

Il senatore BONGIORNO (*AN*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'esautiva relazione del Ministro, chiede alcune precisazioni relativamente al mantenimento degli aiuti nel settore oleicolo, nonché chiarimenti sulle linee guida che il Governo intende seguire per tale settore sotto il profilo della tutela paesaggistico-ambientale.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) domanda al Ministro se la scelta relativa al disaccoppiamento, per il settore oleicolo, sia finalizzata alla promozione delle produzioni di qualità, ovvero al mantenimento del reddito degli operatori.

Nel ricordare come, attualmente, sul tavolo delle trattative non vi siano proposte che prevedono precise indicazioni sulle etichette per indicare l'origine delle olive sottoposte a trasformazione, domanda al Ministro se vi siano iniziative concrete volte a rendere la produzione italiana indipendente dagli aiuti dell'Unione europea.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) chiede al Ministro di precisare se l'esigenza di una rapida definizione delle trattative in sede europea sia riferibile anche al settore dell'olio.

Il senatore BONATESTA (*AN*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'esauriente relazione del ministro Alemanno, sottolinea come il settore del tabacco si trovi attualmente in una situazione assai preoccupante, specialmente per quanto concerne i profili occupazionali.

Domanda al Ministro se le proposte del Governo, che pure dovranno essere formalizzate alla Commissione non prima del prossimo 18 novembre, siano già note alle categorie dei produttori.

Il senatore AGONI (*LP*) chiede al Ministro di quantificare, sia pure in maniera approssimativa, l'attuale produzione lorda vendibile di tabacco.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) ricorda come già durante la scorsa legislatura l'*iter* del provvedimento in materia di commercializzazione dell'olio (divenuto legge n. 313 del 1998), volto a tutelare l'olio italiano, che prevedeva l'utilizzo obbligatorio di olive prodotte nel territorio nazionale, per identificare la produzione italiana avesse incontrato forti resistenze da parte del settore agroindustriale.

Domanda al ministro Alemanno se vi siano nuovi sviluppi sotto il profilo delle politiche di promozione e di tutela della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*UDC*) sottolinea la forte preoccupazione, attualmente diffusa tra i produttori di olive, in quanto, come è noto, la grande maggioranza della produzione di olio etichettato come «italiano»,

deriva dall'utilizzo di olive nazionali unitamente ad olive provenienti da Paesi esteri.

Il ministro ALEMANNI ribadisce che la proposta di riforma dell'OCM olio, nel suo complesso, è fermamente ispirata al principio dell'invarianza di *budget*, sottolineandone comunque l'importanza per il sostegno al settore dell'olio, maggiormente orientato verso la promozione della qualità.

Ritiene peraltro che qualora tali proposte non incontrassero il favore della Commissione europea, la loro approvazione in un momento successivo potrebbe risultare assai più difficoltosa a seguito della adesione dei nuovi Stati membri.

Con riferimento al settore del tabacco, ritiene che la compresenza delle misure del disaccoppiamento e di un Fondo di conversione determini la necessità di un'analisi approfondita, anche in ordine alla praticabilità di uno stralcio della riforma di tale settore rispetto a quello dell'olio, sottolineando, peraltro, che il Consiglio mostra una certa rigidità in ordine a possibili ripensamenti sulle politiche per il settore del tabacco.

Dopo aver fornito i dati richiesti dal senatore Agoni, osserva che il settore dell'olio si avvia ad essere governato da una disciplina estremamente complessa, nella quale il 60 per cento degli aiuti sarà totalmente disaccoppiato, mentre il 40 per cento verrà percepito soltanto laddove il coltivatore dimostri di aver mantenuto in sito le piante e di rispettare alcuni principi di «ecocondizionalità»: una parte di questo 40 per cento non disaccoppiato sarà poi utilizzata per finanziamenti finalizzati alla promozione della qualità.

Con riferimento ai profili di tutela dell'origine dei prodotti, sottolinea le forti resistenze provenienti dal mondo industriale e come, a livello comunitario, sussista anche la preoccupazione che una definizione eccessivamente rigida di origine possa rallentare la libera circolazione dei prodotti. Ritiene tuttavia necessario giungere rapidamente ad un sistema di definizione e di tutela dell'origine almeno per quanto concerne il settore oleicolo, al fine di assicurare un più equilibrato rapporto tra i vari Paesi mediterranei produttori.

Sottolinea inoltre come vada dedicata attenzione all'esigenza di promuovere lo sviluppo della filiera produttiva anche al fine di risolvere la discrasia fra la capacità di trasformazione del settore e il bacino produttivo; sottolinea in particolare la necessità di promuovere ampi accordi nell'ambito di tutta la filiera produttiva, in quanto il tema dell'origine deve essere necessariamente negoziato per singole filiere e trovare l'accordo di tutti gli esponenti della catena.

Il presidente RONCONI sottolinea come, con riferimento al settore di produzione dell'olio, in Italia numerose difficoltà siano determinate dalla capacità di produzione delle imprese di trasformazione, che è superiore alla capacità produttiva dei produttori di olive.

Con riguardo al settore del tabacco, si chiede se sia effettivamente indispensabile concludere l'accordo sull'OCM entro l'aprile del 2004; sottolinea in particolare come sia l'olio che il tabacco sono produzioni prevalentemente mediterranee, che non dovrebbero trovare una forte concorrenza nei nuovi Paesi aderenti, ad eccezione della Polonia, che appartiene al novero dei paesi produttori di tabacco e che, per quanto concerne tale settore, gode già di un «accordo-ponte» con l'Unione, sulla garanzia di percepire sussidi diretti di durata quinquennale.

Il ministro ALEMANNO ritiene che, per quanto concerne il settore del tabacco, il cambiamento nella composizione dell'Unione, potrebbe portare ad un ripensamento radicale delle politiche di aiuto, in quanto i nuovi Paesi potrebbero contestare l'attuale ripartizione del *budget* finanziario.

Sottolinea inoltre la necessità di avere informazioni più precise in ordine alle caratteristiche del citato Fondo di conversione (che appare il più esposto a tagli futuri), ribadendo infine che l'Italia non può in nessun caso permettersi di rinunciare alla filiera del tabacco.

Alla senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), che domanda al Ministro quale sia, al riguardo, la posizione del Ministro della salute, il ministro ALEMANNO precisa che il ministro Sirchia ha promesso il massimo impegno, per i profili di competenza.

Il senatore AGONI (*LP*), con riferimento alla tutela dell'origine dei prodotti, pur apprezzando la politica del Governo, volta a preservare la più ampia cooperazione tra i vari esponenti della catena produttiva, ritiene tuttavia necessario tutelare in modo più incisivo gli interessi degli agricoltori e dei produttori. Ritiene, infine, che le misure di disaccoppiamento siano suscettibili di determinare conseguenze pregiudizievoli per le produzioni delle aree montane e delle zone svantaggiate.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) sottolinea la necessità che la classificazione delle varie fasce di qualità dell'olio di oliva risponda concretamente a precisi criteri scientifici e organolettici. E' davvero singolare infatti, osserva l'oratore, che vi sia un'ampia diffusione sul mercato di olio che, seppur definito «extravergine», viene venduto ad un prezzo talmente basso, da risultare inferiore persino al costo delle olive utilizzate.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ritiene che il vero motivo dell'utilizzo di olive straniere da parte dei produttori italiani non derivi dall'insufficienza della produzione, ma dal prezzo estremamente basso con il quale vengono vendute all'estero. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe adottare strumenti più incisivi per favorire un riallineamento tra la produzione delle aziende agricole e delle industrie di trasformazione in quanto, diversamente, le disposizioni contenute nel disegno di legge finan-

ziaria attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, a tutela del *Made in Italy*, risulterebbero prive di riscontri concreti.

Il presidente RONCONI precisa che l'insufficienza della produzione di olive rispetto alla domanda dell'industria di trasformazione, costituisce un dato ormai acquisito da tempo.

Il senatore BONGIORNO (AN) ritiene che la strategia del disaccoppiamento, unita all'attuale insufficienza della produzione, sia suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per il settore oleicolo, con gravi conseguenze per le regioni meridionali, in quanto lo sganciamento degli aiuti economici dalla concreta produzione di olive determinerà, a suo avviso, la convenienza a modificare le scelte produttive da parte delle aziende.

Nel sottolineare come tali preoccupazioni siano sostanzialmente condivise dagli oratori dei vari schieramenti, fa inoltre osservare come le norme in materia di marchi e di tutela del *Made in Italy* contenute nel disegno di legge finanziaria, non valorizzino in maniera adeguata l'apporto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che venissero accolte talune modifiche, al fine di adeguare tali disposizioni alle esigenze del comparto primario, prevedendo un maggiore coinvolgimento del MIPAF e delle Commissioni parlamentari competenti.

Rileva infine l'attuale persistenza di procedure per il riconoscimento di denominazioni di origine protette, in materia di olio di oliva attualmente bloccate da lungo tempo.

Il ministro ALEMANNÒ dichiara di accogliere l'invito ad effettuare ulteriori approfondimenti sulle ipotesi di modifica da presentare al disegno di legge finanziaria.

Con riguardo alla tutela dell'origine dei prodotti, ritiene che la previsione di obblighi eccessivamente stringenti non determinerebbe conseguenze positive per l'agricoltura italiana, comportano piuttosto la delocalizzazione verso l'estero degli impianti industriali. E' necessario pertanto mantenere tale finalità, operando in modo graduale.

Nel sottolineare come il Governo si sia già da tempo attivato con impegno sia sul versante della repressione delle frodi alimentari che sul problema delle DOP bloccate, preannuncia ulteriori verifiche invitando tuttavia gli esponenti della maggioranza e dell'opposizione a formulare segnalazioni più dettagliate, anche in sede di sindacato ispettivo.

Al senatore Murineddu, che sottolineava la necessità di prevedere indici più sicuri in ordine ai requisiti di qualità, preannuncia l'intenzione di coinvolgere ulteriormente gli uffici tecnici del Ministero al fine di identificare le soluzioni più opportune.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il ministro Alemanno, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi degli articoli 1 e 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta del 28 ottobre 2003.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PONTONE, relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustra un'ulteriore proposta di parere favorevole con condizioni, sottoscritta anche dai Senatori appartenenti al Gruppo dei Democratici di sinistra. Precisa che tale proposta non vuole essere alternativa a quella testé illustrata dal Presidente, ma proporre integrazioni e precisazioni. Auspica, quindi, che esse possano essere accolte dallo stesso Presidente. Si riferisce, in particolare, ai punti concernenti il livello minimo di incremento annuo della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, alla precisazione riferita all'articolo 15 sui rifiuti non biodegradabili, come indicato nel parere della 14^a Commissione, alla incentivazione degli impianti di microgenerazione elettrica per gli impieghi agricoli e nelle aree montane, alla incentivazione dell'energia solare termica, e all'invito alle regioni ad indicare siti e aree non idonee all'installazione di impianti eolici.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) ritiene che le osservazioni finalizzate a sollecitare incentivi a favore delle fonti di energia rinnovabili dovrebbero essere valutate in rapporto alle effettive disponibilità finanziarie. Gli obiettivi indicati nelle proposte testé illustrate appaiono comunque condivisibili. Non ritiene utile, invece, la istituzione di un organismo di supporto ai ministeri competenti per l'attuazione della normativa in esame. Propone di integrare il parere proposto dal Presidente con una osservazione che precisi che per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti non è dovuta alcuna misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale o qualsiasi altra misura economica disincentivante.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) è dell'avviso che occorrerebbe formulare una norma di indirizzo alle regioni, nel pieno rispetto della autonomia costituzionale, per sollecitare le possibili indicazioni di carattere territoriale sulla collocazione degli impianti di energia rinnovabile.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) condivide l'osservazione concernente l'ubicazione degli impianti di energia eolica ed in particolare il ruolo da attribuire alle regioni per l'indicazione dei siti non idonei. Ciò in considerazione dell'esigenza di tutelare il patrimonio paesaggistico e ambientale di importanti aree territoriali.

Il senatore MUGNAI (*AN*) dichiara di concordare con la proposta di parere formulata dal Presidente, che potrebbe essere integrata dalle osservazioni riferite agli articoli 3, 8 e 10 contenute nella proposta di parere illustrata dal senatore Coviello. Si sofferma, quindi, sull'articolo 15, sottolineando che il suo mantenimento è indispensabile per la corretta attuazione della direttiva europea.

Il presidente PONTONE, tenuto conto delle diverse proposte avanzate, conferma le osservazioni contenute nella propria proposta di parere, ad eccezione di quella concernente la istituzione di un organismo di supporto ed accoglie la osservazione formulata dal senatore Bettamio, sulle misure di compensazione nonché quelle contenute nello schema di parere illustrato dal senatore Coviello concernenti gli impianti di microgenerazione elettrica, il sistema tariffario incentivante, gli incentivi per l'energia solare e i piani regionali per i siti non idonei all'installazione di impianti eolici. Per quanto riguarda l'articolo 15, propone di integrare il proprio schema precisando che, per ciò che concerne la frazione non biodegradabile dei rifiuti, occorre ricondurre le previsioni del decreto legislativo ad una maggiore coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di fonti rinnovabili.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per l'orientamento testé espresso e dichiara di ritirare la propria proposta di parere e di votare a favore di quella che sarà formulata dal Presidente.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 289)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BETTAMIO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo che concerne la ripartizione del Fondo derivante da sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge n. 688 del 2000. In particolare, lo schema in esame prevede il riparto di ulteriori risorse, pari ad euro 3.721.865,00, in quanto presso la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono pervenuti 152 progetti con investimenti pari a circa 56 milioni di euro, a fronte di soli 24 milioni di euro disponibili.

Occorre infatti ricordare che il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 maggio 2003 (che individuava le iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare con i fondi all'epoca disponibili, pari a oltre 29 milioni di euro), destinava specificamente 24 milioni ad interventi cosiddetti «Linea 2», che prevedevano il cofinanziamento, fino al 70 per cento delle spese previste, di progetti di rilevanza nazionale e regionale, proposti dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU oltre a progetti proposti dalle regioni per il completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori. Nel dettaglio, tali progetti concernono l'informazione su prezzi e tariffe, la sicurezza, la qualità, l'etichettatura e pubblicità, il complesso settore RC auto e gli strumenti normativi dei diritti dei consumatori.

Successivamente, per la concessione di tale cofinanziamento, un apposito decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, in data 3 luglio 2003, ha fissato i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste da parte degli interessati; a seguito di tale decreto si è determinata un'ingente quantità di progetti da finanziare, ai quali si è inteso fare fronte, sia pur parzialmente, con il provvedimento di riassegnazione di somme del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 22 settembre 2003, a sua volta oggetto del presente schema di ripartizione.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti sulla destinazione concreta delle risorse disponibili.

Si associa il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*).

Il relatore BETTAMIO (*FI*) fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame prevede che le Commissioni parlamentari competenti del Senato e della Camera saranno informate sulla utilizzazione delle risorse e sui risultati conseguiti, a seguito di un apposito monitoraggio effettuato dal Ministero delle attività produttive. L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che la ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse tra le iniziative previste sarà effettuato con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in modo proporzionale alle risorse necessarie al cofinanziamento di tutte le iniziative finanziabili.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

Proposta di parere formulata dal relatore

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario prevedere in modo esplicito nel decreto forme di incentivazione delle attività di ricerca scientifica finalizzate ad una più completa valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

si suggerisce di anticipare – in linea con quanto previsto dalla direttiva – il termine previsto dall'articolo 3, comma 3 dello schema, relativo alla prima presentazione di una relazione biennale al Parlamento;

appare opportuno, anche in relazione alla applicabilità delle forme di incentivazione previste, delineare con la massima chiarezza l'ambito delle cosiddette fonti assimilate al fine di potenziare l'utilizzazione delle fonti di energia effettivamente rinnovabili;

potrebbe essere utile, come osservato dalla Commissione ambiente, istituire un organismo al quale attribuire funzioni di supporto ai Ministeri competenti per l'attuazione dello schema di decreto in esame, particolarmente attraverso l'attribuzione di compiti di proposta e di monitoraggio dei risultati;

si potrebbe tener conto di quanto rilevato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in relazione all'articolo 8, prevedendo il concorso delle Regioni nella definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1;

**Proposta di parere formulata dai senatori Coviello, Chiusoli, Toia,
Garraffa, Bastianoni e Baratella**

Si esprime parere favorevole al decreto legislativo in esame alle seguenti condizioni:

l'articolo 1 comma 1 sia integrato con la previsione della incentivazione dello sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e nelle aree montane;

all'articolo 1 si prevedano incentivi per promuovere la ricerca scientifica pubblica e privata per la utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

all'articolo 3 si preveda l'impegno del Governo a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2004 il piano per la promozione ed incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;

all'articolo 3 sia indicato il livello minimo di incremento annuo della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, pari ad almeno lo 0,70 per cento;

all'articolo 3 sia precisato un articolato apparato sanzionatorio per il mancato raggiungimento della quota di incrementi di cui al punto precedente;

all'articolo 6 si faccia espresso riferimento all'introduzione di un sistema tariffario incentivante delle tariffe agevolate, determinando l'entità e la durata finalizzata a garantire una equa remunerazione degli investimenti e dell'esercizio;

all'articolo 6 si prevedano incentivi per il solare termico idonei a pervenire entro il 2010 ad un parco installato di pannelli solari pari a 3 milioni di metri quadrati. Allo scopo si valuti la possibilità di dare un nuovo impulso alle misure contenute nella legge 9 gennaio 1991 n. 10, che allo stato risulta sostanzialmente inapplicata; all'articolo 7 sia soppresso il comma 5;

all'articolo 8 sia indicato il termine entro il quale la Conferenza nazionale deve procedere alla ripartizione tra le Regioni delle quote di produzione indicate dagli obiettivi nazionali mediante assegnazione alle stesse di un obiettivo minimo da conseguire;

all'articolo 10 si indichi un termine per la conclusione del procedimento unico, specificando che a tale procedimento partecipano le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e della salute, oltre che gli enti locali interessati;

all'articolo 10 si preveda, da parte delle Regioni, l'approvazione di appositi piani regionali che indichino i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici, con riferimento all'impatto ambientale complessivo delle opere connesse agli impianti sulla realtà socio-economica locale, con riferimento all'impatto visivo e all'impatto sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato;

sia soppresso l'articolo 15;

all'articolo 17 comma 6 il periodo di riconoscimento dei certificati verdi sia esteso per le biomasse ai primi dodici anni di esercizio e per le altre fonti rinnovabili ai primi dieci anni.

Parere approvato dalla Commissione

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario che nel decreto siano previste in modo esplicito forme di incentivazione delle attività di ricerca scientifica finalizzate ad una più completa valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

si suggerisce di anticipare – in linea con quanto previsto dalla direttiva – il termine previsto dall'articolo 3, comma 3 dello schema, relativo alla prima presentazione di una relazione biennale al Parlamento;

appare opportuno, anche in relazione alla applicabilità delle forme di incentivazione previste, delineare con la massima chiarezza l'ambito delle cosiddette fonti assimilate al fine di potenziare l'utilizzazione delle fonti di energia effettivamente rinnovabili. In particolare, relativamente all'articolo 15, sarebbe necessario, nella parte in cui vengono ammesse alle misure di incentivazione le attività comportanti l'utilizzo di rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile degli stessi, ricondurre le previsioni dello schema di decreto ad una maggiore coerenza con le disposizioni europee in tema di fonti rinnovabili;

si potrebbe tener conto di quanto rilevato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in relazione all'articolo 8, prevedendo il concorso delle Regioni anche nella definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1;

l'articolo 1 potrebbe essere integrato con la previsione della incentivazione dello sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e nelle aree montane;

all'articolo 6 si potrebbe fare espresso riferimento alla introduzione di un sistema tariffario incentivante, determinando l'entità e la durata finalizzata a garantire un'equa remunerazione degli investimenti e dell'esercizio, nonché si potrebbero prevedere incentivi per il solare termico idonei a pervenire entro il 2010 ad un parco installato di pannelli solari pari a 3 milioni di metri quadrati;

all'articolo 10 si potrebbe prevedere che le regioni possano, nella loro autonomia, approvare appositi piani che indichino i siti e le aree non idonei all'installazione di impianti eolici, con riferimento all'impatto ambientale complessivo delle opere connesse agli impianti sulla realtà socio-economica locale, con riferimento all'impatto visivo e all'impatto sul patrimonio naturale storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato;

sarebbe necessario precisare che per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti, non è dovuta alcuna misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, o qualsiasi altra misura economica disincentivante.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni e proposte alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre 2003.

Il relatore GRECO (*FI*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, per la 10^a Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per la scelta del relatore di accogliere nella proposta di osservazioni da lui illustrata la sostanza dei rilievi formulati nella seduta del 30 ottobre dal senatore Cavallaro. Rileva tuttavia come la presenza di difformità nello schema di decreto legislativo rispetto alle indicazioni della direttiva, ravvisabile ad avviso dello stesso relatore nell'articolo 15 del provvedimento in esame, debba orientare la Commissione ad esprimere la sua posizione in modo più incisivo, ad esempio subordinando il suo avviso favorevole all'introduzione di modifiche da parte del Governo.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) sottolinea l'opportunità di far risultare in modo netto nelle osservazioni della 14^a Commissione – che rivestono speciale importanza ai fini del parere al Governo della Commissione che è stata investita in via primaria dell'esame del provvedimento, e cioè la 10^a – i profili di difformità esistenti rispetto alle indicazioni della direttiva oggetto del recepimento.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) rileva come sia necessario subordinare il carattere favorevole delle osservazioni all'introduzione di appropriate modifiche da parte del Governo; ciò, anche al fine di prevenire il rischio che si determinino responsabilità dell'Italia per violazione degli obblighi comunitari.

Il relatore GRECO (*FI*), nel prendere atto dei rilievi fin qui formulati, osserva che lo schema di decreto legislativo è comunque del tutto conforme ai principi e criteri direttivi enunciati in proposito dal Parlamento in sede di esame della legge comunitaria 2001. In particolare, ricorda che tale legge, all'articolo 43, comma 1, lettera e), prevede che siano escluse, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) rileva che un'eventuale esclusione dal novero delle fonti energetiche rinnovabili – con i correlati regimi di incentivazione – dei rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, impedirebbe di conseguire l'obiettivo di una forte riduzione della quota dei rifiuti destinati al semplice stoccaggio in discarica.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) sottolinea l'opportunità di cogliere la presente occasione per avviare, con l'apposizione nelle osservazioni di specifiche condizioni per il Governo, una prassi di maggiore incisività nell'esercizio della funzione consultiva della Commissione, nel contesto del nuovo ruolo ad essa attribuito dal Regolamento del Senato.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) rileva come la soluzione più appropriata sia quella di richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di promuovere, anche attraverso un successivo intervento normativo, le condizioni di una maggiore uniformità alle indicazioni desumibili dal quadro comunitario in tema di sostegno all'impiego delle fonti rinnovabili e di trattamento dei rifiuti.

Il relatore GRECO (*FI*) riformula lo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, da lui in precedenza esposto (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GIRFATTI (*FI*) e Calogero SODANO (*UDC*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi, formulata dal relatore, come modificata.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286)

(Osservazioni e proposte alla 6^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame il senatore GIRFATTI (*FI*), rilevando come lo schema di decreto legislativo in titolo tenda a recepire la direttiva 2001/65/CE, che modifica le direttive contabili quarta e settima, nonché la direttiva sulle banche. La direttiva 2001/65/CE consente agli Stati membri di autorizzare, o imporre, a imprese, banche e altre istituzioni finanziarie la contabilizzazione al valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati. Cambia quindi la normativa comunitaria di riferimento, in base alla quale la valutazione delle voci dei bilanci è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. I nuovi principi prevedono invece il valore di mercato o *fair value*, conformemente ai principi contabili internazionali IAS (*International Accounting Standards*): IAS 39 (Strumenti finanziari: valutazione e contabilizzazione) e IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione e informazioni integrative). Il *fair value* è «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione tra terzi».

Va sottolineato che lo schema in titolo non recepisce integralmente le previsioni della direttiva, in quanto la valutazione degli strumenti finanziari secondo il *fair value* verrà effettuata soltanto ai limitati fini degli obblighi di informazione contabile integrativa, ossia nota integrativa e relazione sulla gestione. Non viene attuata, invece, quella parte della direttiva concernente la contabilizzazione delle attività e passività secondo il *fair value*.

La ragione di questo mancato recepimento, di cui dà conto la relazione del Governo, è duplice. Innanzitutto, si deve rilevare che sia il suddetto principio IAS 39, sia il principio IAS 32, sono attualmente in fase di revisione, anche se oggetto di revisione non è tanto la definizione generale del criterio del *fair value* ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, quanto piuttosto le modalità di applicazione per la contabilizzazione delle attività e passività finanziarie.

In secondo luogo, successivamente all'adozione della direttiva, è stato adottato il Regolamento CE 1606/2002, che ha stabilito che i principi contabili internazionali IAS si applichino ai conti consolidati delle società (europee) i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Viene, invece, lasciata alla discrezionalità degli Stati l'estensione ad altre società e/o ai conti annuali (tale estensione è oggetto ora della delega contenuta nell'articolo 25 della legge comunitaria per il 2003, recentemente approvata dalla Camera). Il regolamento 1606/2002 impone l'adozione dei principi IAS a decorrere dal 1° gennaio

2005, ossia a valere sui bilanci dell'anno 2005, ma comunque successivamente all'emanazione di regolamenti della Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 6 del regolamento, che richiama quella della comitologia. È del 16 ottobre 2003 l'entrata in vigore del primo di questi regolamenti della Commissione, il 1725/2003, che adotta tutti i principi IAS, ad eccezione proprio degli IAS 32 e 39, e ne impone quindi l'applicazione, giusta quanto disposto dal regolamento 1606/2002.

Emerge dunque che il criterio di valutazione del *fair value*, escluso dal recepimento per quanto concerne la contabilizzazione delle attività e delle passività a causa del fatto che è in corso la sua revisione, non rientra neanche tra i principi contabili immediatamente applicabili a taluni conti di talune imprese secondo i due ultimi regolamenti citati.

La ritardata applicazione da parte del legislatore nazionale, connessa con la accennata revisione dei principi suddetti – il regolamento 1725/2003 definisce di rilevante importanza la revisione, tale da non consentire l'adozione in questa fase – non necessariamente comporta una valutazione di incompatibilità con le norme comunitarie, poiché il mancato recepimento potrebbe essere anche giustificato da una sorta di abrogazione implicita in parte qua della direttiva.

Passa quindi ad illustrare il contenuto degli articoli dello schema di decreto legislativo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, che considera strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci, purché non ricorrano alcune condizioni, tra le quali quella che prevede l'esecuzione mediante consegna della merce. Si rileva che non sono state formalmente recepite le disposizioni della direttiva che delimitano il campo di applicazione del criterio del *fair value* soltanto ad alcune tipologie di strumenti finanziari. Pare comunque che sul punto la direttiva sia da ritenere *self-executing*.

L'articolo 2 determina il valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari, distinguendo a seconda che si individui o meno per essi un mercato affidabile. Nel primo caso il *fair value* corrisponde al valore di mercato alla data di riferimento. Nel secondo caso corrisponde al valore, sempre alla data di riferimento che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. In entrambi i casi il risultato che ne deriva deve essere, secondo lo schema, attendibile.

La norma pone una questione centrale: la nozione di mercato affidabile, sconosciuta al nostro ordinamento, anche settoriale. Esso copre sicuramente i titoli negoziati sui mercati regolamentati oggi esistenti (Borsa Italiana e TLX). Non è chiaro invece se la nozione copra i titoli negoziati nei sistemi di scambi organizzati oppure quelli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare la predetta nozione, peraltro ripresa integralmente dalla direttiva, che tuttavia lascia spazio al legislatore nazionale.

Anche la nozione di risultato attendibile dovrebbe essere meglio specificata.

L'articolo 3, modificando l'articolo 2427 del codice civile (quello in vigore dal 1° gennaio 2004 a seguito della riforma societaria), relativo alla

nota integrativa al bilancio di esercizio, prevede che in essa le società indichino il valore equo degli strumenti finanziari, derivati, detenuti, nonché la loro entità e natura; per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello equo, le ragioni per cui non sono state svalutate.

Si rileva che sia l'articolo 3 dello schema, sia analogamente gli articoli 6 (per il bilancio consolidato) e 8 (per il bilancio delle banche), dispongono che il valore equo da indicare nella nota integrativa è riferito soltanto agli strumenti finanziari derivati, *species* della tipologia strumenti finanziari.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 2435-*bis* del codice civile (quello in vigore dal 1° gennaio 2004 a seguito della riforma societaria), relativo al bilancio in forma abbreviata, consente che in esso non siano contenute le informazioni sul valore equo degli strumenti finanziari detenuti. Ricomprende, tuttavia, le informazione sulle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello equo.

L'articolo 5, nel modificare l'articolo 2428 del codice civile (quello in vigore dal 1° gennaio 2004 a seguito della riforma societaria), relativo alla relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, dispone che in essa vadano indicati gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, nonché l'esposizione della società a tale rischio, nelle sue diverse componenti.

Con gli articoli 6 e 7 si prevedono informazioni analoghe a quelle imposte dagli articoli 3 e 5 anche per le società soggette alla redazione del bilancio consolidato.

Con gli articoli 8 e 9 si prevedono informazioni analoghe a quelle imposte dagli articoli 3 e 5 anche per le banche e gli altri istituti finanziari.

L'articolo 10 detta la clausola di entrata in vigore delle disposizioni a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2004.

Secondo lo schema di decreto, quindi, le imprese, almeno per quanto concerne il periodo di imposta 2004, dovrebbero procedere alla contabilizzazione delle attività e passività finanziarie secondo le regole ordinarie del codice civile, ma avrebbero l'onere di effettuare contestualmente una ulteriore e diversa valutazione degli strumenti finanziari e delle loro rimanenze secondo il valore equo, ai fini della informazione integrativa di cui agli articoli da 3 a 9 dello schema di decreto in esame. Parrebbe opportuno su questo punto verificare, al fine di evitare inutili complicazioni, se sia possibile definire una diversa soluzione normativa che preveda una duplice opzione, in base alla quale o le imprese sono chiamate a redigere le note integrative al bilancio secondo il nuovo sistema al valore equo (ma in tal caso non corrispondono alle voci del bilancio redatte secondo il criterio del costo, non avendo quindi utilità nel spiegare le singole voci), oppure redigono due tipi di note integrative, di cui una al costo, corrispondente alle voci di bilancio e una al valore equo, di carattere meramente notiziale e non sostanziale.

Si apre la discussione.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) esprime apprezzamento per la relazione del senatore Girfatti, prospettando l'opportunità di acquisire l'avviso della Banca d'Italia sui nodi problematici sottesi al provvedimento. Si associano a tali considerazioni la senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) e il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*).

Il presidente GRECO rileva che, essendo imminente la scadenza del termine per la formulazione delle osservazioni, e tenuto conto che nel corso della prossima settimana l'Assemblea non effettuerà sedute, sia senz'altro preferibile che la Commissione concluda i propri lavori sul presente punto nella seduta già convocata per domani.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) sottolinea l'opportunità di chiarire, in vista del seguito dell'esame del provvedimento, se i profili di incongruenza anticipati dal relatore abbiano ad oggetto le disposizioni dello schema di decreto legislativo o la stessa direttiva comunitaria in recepimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA, PREDISPOSTE DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: «RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2001 SULLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ» (N. 283)

* * *

La 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

considerato che la direttiva 2001/77/CE mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia;

valutata la necessità di promuovere, in via prioritaria, le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile ed alla creazione di occupazione locale;

sottolineando che il Libro bianco del 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili rileva come la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia un obiettivo prioritario a livello della Comunità, per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale;

considerato che il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti;

considerato che una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi;

ritenuto compatibile con l'attuale assetto della materia in ambito comunitario il recepimento della direttiva 2001/77/CE,

formula, per i profili di competenza,

osservazioni favorevoli

rilevando, tuttavia, che sarebbe necessario, relativamente all'articolo 15 – nella parte in cui vengono ammesse alle misure di incentiva-

zione riservate alle fonti energetiche rinnovabili le attività comportanti l'utilizzo di rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile degli stessi – ricondurre le previsioni dello schema di decreto ad una maggiore coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di fonti rinnovabili;

appare inoltre opportuno prevedere, al fine di dare attuazione all'obiettivo prioritario della promozione di energia da fonti rinnovabili, un graduale innalzamento del limite percentuale di produzione energetica complessiva derivante da fonti rinnovabili, attualmente fissato al 2 per cento della produzione che eccede i 100GWh;

è inoltre auspicabile che siano rafforzati gli strumenti diretti alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, prevedendo apposite misure di incentivazione per chi effettua ricerca scientifica a tali fini;

andrebbe poi prevista, in considerazione delle difficoltà del Governo a predisporre in tempi brevi, secondo lo schema desumibile dalla direttiva, una relazione al Parlamento sulle principali misure nazionali adottate in base alla direttiva, una relazione meramente ricognitiva della situazione attuale, da rendere entro un termine congruo al Parlamento;

appare infine opportuno che l'articolo 10 disciplini espressamente, con disposizioni *ad hoc*, i rapporti tra le procedure autorizzative relative agli impianti produttori di energia da fonti rinnovabili e la disciplina urbanistica e vincolistica.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

7^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
SELVA

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario Günter Verheugen, membro della Commissione europea responsabile per l'allargamento

Il commissario Günter VERHEUGEN svolge comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono poi nell'ordine, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il presidente SELVA, il presidente PROVERA e i deputati BALDI (FI), SPINI (DS-U) e CIMA (Misto-Verdi-U).

Ai parlamentari intervenuti replica quindi il commissario Günter Verheugen.

Il presidente SELVA quindi ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che in data 6 novembre 2003 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Domenico Nania, in sostituzione del senatore Antonio Battaglia, dimissionario.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del Dipartimento dello sport della RAI

(Svolgimento e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che l'audizione del dottor Francia era stata decisa nel corso del dibattito sul piano industriale della RAI, in considerazione delle problematiche di grande rilievo sollevate dal piano in questione per quanto riguarda lo sport, e in particolare dell'intento manifestato nel documento di mantenere un ruolo centrale alla programmazione sportiva su tutti e tre i canali televisivi, obiettivo questo che non può essere perseguito senza tenere nella dovuta considera-

zione i mutamenti nel mercato dei diritti sportivi determinati dalla nascita di Sky Italia.

Successivamente alla decisione della Commissione di audire il dottor Francia, assunta alla fine di ottobre, quest'ultimo è stato sostituito la settimana scorsa dal dottor Fabrizio Maffei nella carica di direttore della testata giornalistica RAISPORT; peraltro sia il fatto che il dottor Francia è stato fino a pochissimi giorni fa direttore della testata, sia il fatto che egli continui ad esercitare le funzioni di direttore del Dipartimento sport della RAI, che coordina le attività editoriali e quelle commerciali dell'azienda nel settore sportivo, contribuiscono a non rendere anacronistica la sua audizione.

Il dottor Paolo FRANZIA, direttore del Dipartimento sport della RAI, ringrazia in primo luogo la Commissione per averlo invitato in audizione, anche perché ciò gli consentirà di esporre le sue preoccupazioni su talune problematiche del settore sportivo della RAI, in ordine alle quali egli ha ripetutamente e inutilmente chiesto udienza ai vertici dell'azienda.

In primo luogo egli ricorda che un anno e mezzo fa era stato istituito il Dipartimento sport della RAI al fine di favorire un miglior coordinamento tra l'attività di acquisizione dei diritti sportivi e la programmazione relazionale, così evitando che si perpetuassero talune inefficienze gestionali verificatesi in passato: si pensi all'oneroso acquisto da parte della RAI per quattro anni dei diritti relativi al torneo di tennis *Roland Garros*, torneo del quale non era poi stata trasmessa alcuna partita.

La politica da lui seguita in questo anno e mezzo è stata basata su quattro obiettivi fondamentali: la difesa della trasmissione del calcio in chiaro da parte della RAI, realizzata attraverso il contratto triennale con la Lega Calcio; il mantenimento, in questo caso evidentemente reso più facile dalle specifiche previsioni normative, dell'esclusiva dell'azienda sulle partite della Nazionale di calcio; la difesa dei diritti sulla Formula Uno, che sono stati garantiti fino al 2007; la razionalizzazione dei costi dei diritti di trasmissione degli eventi minori degli sport di maggior seguito e di quelli degli sport minori.

Un altro obiettivo perseguito con successo è stato quello di sviluppare l'efficacia della programmazione e della penetrazione commerciale del canale satellitare RAISATSPORT, istituito dal Consiglio di amministrazione presieduto dal dottor Zaccaria su sua pressante richiesta, e che ora comincia a sviluppare in pieno le sue potenzialità.

Questo impegno ha dato i suoi frutti. I nuovi indicatori di qualità e soddisfazione danno un ottimo posizionamento alla testata sportiva, mentre anche sul piano degli ascolti si sono registrati nel corso dell'ultimo anno successi importanti come quelli de «La domenica sportiva», passata da una quota media del 14,04 per cento al 14,20 o di «Novantesimo minuto», passato dal 30,83 per cento al 32,09.

La testata sportiva si trova ora di fronte ad un biennio ricco di impegni quali le Olimpiadi del 2004, i Campionati Europei di calcio, le Olimpiadi invernali del Piemonte, i Campionati mondiali di sci di Bormio.

A fronte di questi impegni vi è però una situazione sempre più difficile sul piano delle risorse umane e materiali di cui l'azienda non sembra voler prendere atto, e che già oggi va a volte a scapito degli *standard* tecnici di ripresa.

A queste difficoltà derivanti da carenze materiali, si sono poi aggiunte quelle di carattere ambientale determinate da attacchi esterni e atteggiamenti non sempre leali da parte di alcuni collaboratori. Per parte sua, egli ritiene di aver svolto le sue funzioni di direttore di testata e di dipartimento in maniera corretta, con spirito di lealtà aziendale, con attenzione al miglioramento del prodotto e alla elevazione degli *standard* etici in un settore così delicato.

Si apre il dibattito.

Il senatore IERVOLINO esprime in primo luogo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Francia e da tutta la redazione sportiva della RAI, che trova riscontro nei positivi risultati conseguiti.

Egli chiede quindi al dottor Francia di voler specificare il senso di talune sue affermazioni riguardanti in particolare la razionalizzazione dei costi dei diritti di ripresa e le manifestazioni di ostruzionismo o di ostilità da parte dell'azienda, nonché una sua valutazione sulle ragioni che hanno determinato la sua sostituzione dalla direzione di RAISPORT.

Il deputato GIULIETTI rileva in primo luogo come i problemi sollevati dal dottor Francia, in particolare quello relativo alla sua sostituzione alla direzione della testata, si inquadrino in una situazione più generale di grave malessere aziendale che determina in questi giorni le proteste del TG3 e del TG2 e delle omologhe reti e pertanto non può e non deve essere liquidata, come da parte di alcuni si tende a fare, come una banale questione di scontri politici all'interno della maggioranza, una interpretazione che non rende giustizia né al dottor Francia né al dottor Maffei.

Egli chiede quindi in primo luogo al dottor Francia quali siano le sue valutazioni sulla maggiore o minore razionalità di una disgiunzione degli incarichi di direttore di testata e di direttore di dipartimento, e se a lui siano state prospettate da parte dei vertici aziendali delle argomentazioni di merito in ordine a questa scelta.

In secondo luogo egli chiede al dottor Francia una valutazione complessiva sulla politica seguita dall'azienda in materia di acquisizione dei diritti sportivi. In particolare egli si riferisce alle dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi circa il fatto che mai come quest'anno sarebbe stato agevole per Mediaset acquistare i diritti della *Champions League*, in mancanza di un'offerta della RAI.

Infine egli chiede al dottor Francia di specificare a che cosa egli si riferisse parlando di elevazione degli *standard* etici, e in particolare se si riferisse ai rapporti con le agenzie di intermediazione nel campo dell'acquisizione dei diritti sportivi.

Il senatore PESSINA nell'associarsi alle manifestazioni di stima nei confronti del dottor Francia e sui risultati esaltanti ottenuti nell'ultimo anno da RAISPORT in termini di *audience*, chiede al Direttore di conoscere la sua opinione in merito alla possibilità – ferme naturalmente restando le esigenze di ascolto, che peraltro una televisione di servizio pubblico non può considerare esclusive – di una presenza televisiva più forte degli sport minori sia in termini quantitativi, sia in termini di miglioramento della collocazione in palinsesto.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime in primo luogo un certo imbarazzo per il fatto che la decisione repentinamente assunta dalla RAI di sostituire il dottor Francia alla direzione di RAISPORT, abbia sostanzialmente modificato il quadro nel quale era stata decisa questa audizione.

Nell'associarsi alla richiesta dei colleghi Iervolino e Giulietti di conoscere le valutazioni del dottor Francia sulle ragioni che hanno determinato la sua sostituzione, egli fa presente come già fin dalla sua prima audizione il direttore generale Cattaneo avesse dichiarato di non essere intenzionato a effettuare nuove nomine, se non quelle che si fossero rese necessarie per intervenute vacanze o per mutamenti degli assetti organizzativi. Appare pertanto singolare che sia stata decisa unicamente questa sostituzione, soprattutto alla luce dei positivi risultati conseguiti da RAISPORT.

Il senatore BARELLI si associa, anche sulla base della propria personale esperienza di Presidente della Federazione Italiana di Pallanuoto, alle considerazioni del senatore Pessina in ordine alla necessità di valorizzare maggiormente gli sport minori, sia attraverso un migliore collocamento nella televisione in chiaro, sia attraverso lo sviluppo delle potenzialità del canale satellitare in questo settore.

Il deputato Giuseppe GIANNI si associa alla richiesta di conoscere la valutazione del dottor Francia sui motivi che hanno portato la sua sostituzione; egli preannuncia quindi che chiederà all'Ufficio di Presidenza di ascoltare sulla questione il direttore generale Cattaneo, apparendo incredibile ed in chiaro contrasto con i criteri di efficienza cui si richiama il Direttore generale stesso, che un dirigente venga sostituito proprio mentre ottiene risultati commerciali ed editoriali positivi.

Egli chiede altresì di sapere se la separazione degli incarichi di direttore di testata e di dipartimento abbia comportato un aumento per gli oneri dell'azienda.

Il deputato MERLO, nell'associarsi alle considerazioni del collega Gentiloni Silveri circa l'oggettiva difficoltà di questa audizione con l'ex direttore di RAISPORT appena sostituito dall'incarico, chiede al dottor Francia se egli ritenga corretta l'attuale articolazione di RAISPORT su quattro redazioni, e se non ritenga che sarebbe invece più razionale avere redazioni anche a Napoli e a Torino.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultima realtà, egli fa presente il grande rilievo del Piemonte nello sport nazionale, sia per la presenza di due realtà calcistiche che hanno un seguito extraregionale particolarmente forte, sia per il ruolo della Regione nel settore automobilistico, sia infine per la sua importanza nell'ambito degli sport invernali, che dovrebbe oltretutto essere rilanciata dalle Olimpiadi invernali del 2006, un evento sul quale la copertura giornalistica della RAI appare finora insufficiente.

La sottovalutazione di questa realtà appare invece evidente laddove si consideri che i giornalisti sportivi assegnati alla redazione di Torino del TG Regionale sono passati negli ultimi anni da sei a due, senza considerare che vi sono casi di sottoutilizzazione di notevoli professionalità, dei quali egli ritiene comunque opportuno discutere con il nuovo Direttore.

Il deputato CAPARINI condivide il disagio manifestato dai colleghi Gentiloni Silveri e Merlo per le conseguenze ricadute sull'audizione in corso della sostituzione del dottor Francia.

Peraltro egli ritiene comunque utile ascoltare la sua opinione su alcune questioni fondamentali.

In primo luogo quella, ricordata già da alcuni colleghi, della valorizzazione degli sport minori, in ordine alla quale Sky Italia riesce a muoversi molto bene, fino al punto da costruire un pubblico perfino per sport americani praticamente sconosciuti in Italia.

In secondo luogo egli chiede al dottor Francia quali iniziative possano a suo parere essere adottate per arginare il negativo fenomeno dello sport «gridato», e per evitare che la televisione si trasformi in amplificatore del fanatismo sportivo piuttosto che in scuola di *fair play*.

Il deputato Caparini si associa quindi alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda della mancata formulazione di un'offerta per l'acquisto della *Champions League*, osservando peraltro come sia stato merito del Consiglio di amministrazione presieduto dal professor Baldassarre aver mantenuto alla RAI i diritti sul Campionato di calcio che non erano stati neanche iscritti nell'ultimo bilancio di previsione della precedente amministrazione.

Infine egli chiede il perché del trasferimento alla redazione romana di una serie di rubriche sportive tradizionalmente collocate a Milano, con un indubbio aumento oltretutto di oneri di ogni genere.

Il deputato LAINATI si associa alle manifestazioni di stima dei colleghi e condivide quanto affermato dai senatori Pessina e Barelli e dal deputato Caparini circa la necessità di promuovere la cultura sportiva nazionale attraverso una migliore visibilità degli sport minori.

Il presidente PETRUCCIOLI, nel ricordare che l'audizione era stata richiesta in relazione ai complessi problemi concernenti lo sport che emergono dall'esame del piano editoriale, chiede in primo luogo al dottor Francia se egli ritenga giustificata la separazione fra l'attività editoriale e quella di acquisizione dei contenuti per quanto riguarda lo sport, e se

egli non pensi che il mantenimento di una autonoma figura di direzione dipartimentale sembri ricalcare quel modello divisionale che pure il piano stesso e i dirigenti della RAI affermano di voler superare.

Un altro obiettivo dichiarato dal piano sul quale egli chiede di conoscere l'opinione del Direttore è quello di una progressiva esternalizzazione delle unità mobili, in particolare di quelle di grandi dimensioni.

Il Presidente si sofferma quindi sulla questione sollevata da diversi colleghi di una maggiore visibilità degli sport minori. Si tratta certamente di un obiettivo da coltivare, e tuttavia non va dimenticato che la funzione dello sport in una televisione generalista e di servizio pubblico è anche quella di fidelizzare, attraverso i grandi eventi degli sport più seguiti, una quota notevole di pubblico, facendo così da traino all'intera programmazione.

A questo proposito egli chiede il parere del dottor Francia sul futuro che si prospetta allo sport nella televisione generalista e in particolare per la RAI a seguito dell'ingresso di Sky Italia sul mercato.

Non si può ignorare infatti che ormai già il 23 per cento delle famiglie italiane possiede la tecnologia necessaria per seguire le trasmissioni satellitari, e del resto è proprio lo sport, e in particolare il calcio, che si presta ad una fruizione anche da parte delle persone che non possiedono una parabola e un *decoder*, dal momento che la trasmissione satellitare delle partite di calcio ha dato luogo a fenomeni di aggregazione collettiva che ripropongono in forme nuove l'uso comunitario della televisione che veniva fatto nei primi anni.

Il Presidente infine chiede chiarimenti al dottor Francia circa i riferimenti da lui fatti all'introduzione di *standard* etici più elevati rispetto al passato. È evidente che questo è un problema che si propone per ogni attività economica in cui vi sia spazio per una funzione di mediazione, ma che potrebbe riguardare anche altri campi, come ad esempio il controllo sull'uso delle inquadrature nel corso di eventi sportivi con importanti soggetti sponsorizzatori.

Il dottor Paolo FRANZIA si sofferma in primo luogo sulla questione degli sport minori.

Egli condivide la necessità che la RAI aumenti i suoi sforzi per promuovere queste discipline sportive, anche nel quadro di una sempre maggiore razionalizzazione dei costi dei diritti sportivi, che attualmente continuano ad essere straordinariamente elevati per alcuni sport mentre per altri, che pure avrebbero bisogno di un sostegno adeguato, la RAI paga cifre veramente modeste che in certi casi – come in quello dei diritti pagati per la trasmissione delle gare riservate ai disabili – appaiono quasi delle mortificanti elemosine.

Ferma restando la trasmissione degli sport minori sulle reti analogiche, egli ritiene che un'importante potenzialità sia rappresentata dall'aumento della penetrazione di RAISATSPORT, e dalla ritrasmissione degli eventi programmati su questa rete in digitale terrestre nella fase del *simul cast*.

Per quanto riguarda poi gli eventi sportivi di discipline minori trasmessi su reti analogiche, che incontrano resistenze da parte dei direttori di rete che sono condizionati dall'Auditel, egli ricorda di aver proposto di «sterilizzare» le ore di trasmissione dedicate agli sport minori ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di ascolto di ogni singola rete.

L'oratore si sofferma quindi sulle questioni sollevate dai deputati Merlo e Caparini in ordine alle redazioni di Torino e Milano.

In primo luogo egli fa presente al deputato Merlo che in realtà le redazioni non sono quattro ma due, essendo i redattori di Aosta e Bolzano titolari di un incarico speciale, a suo parere oltretutto concesso con una procedura discutibile. Egli condivide in pieno la necessità di istituire due redazioni a Torino e Napoli: i due redattori che si trovano oggi a Torino, ai quali faceva riferimento il deputato Merlo sono in realtà dipendenti dal TG Regionale e questo crea sicuramente dei problemi alla testata sportiva.

Egli è anche d'accordo con il deputato Caparini circa la questione del sottodimensionamento della redazione di Milano, che è responsabile oggi del 40 per cento del prodotto della testata ma ha solo 14 redattori contro i 65 di Roma. Purtroppo il suo sforzo di riequilibrare le risorse delle due redazioni non è stato fino ad oggi coronato dal successo.

Per quanto riguarda la domanda posta dal deputato Giuseppe Gianni circa i costi della separazione fra la direzione del dipartimento e quella della testata, il dottor Francia – nel condividere le considerazioni del Presidente circa l'incoerenza fra le modifiche annunciate al modello organizzativo della RAI e il conferimento di una autonomia al dipartimento – osserva come questo fino ad oggi era stato una sorta di scatola vuota, un incarico cioè di coordinamento fra le attività redazionali e quelle commerciali, affidato a lui in quanto direttore della testata; è evidente che nella nuova situazione il coordinamento non potrà funzionare se a lui non verranno attribuite risorse adeguate, in particolare di personale.

Il dottor Francia si sofferma quindi sulla questione sollevata dal piano industriale dell'esternalizzazione delle unità mobili che lo vede assolutamente contrario; si tratta infatti ad un tempo di una sottoutilizzazione delle risorse dell'azienda e di una perdita di specificità professionale e tecnica.

Per quanto riguarda la questione del futuro dello sport sulla televisione in chiaro, nell'osservare come talune caratteristiche culturali rendano comunque più difficile alla televisione a pagamento una espansione sul mercato analoga a quella realizzata ad esempio in Gran Bretagna, il dottor Francia fa presente che il fatto che l'ultimo contratto per il Campionato di calcio abbia durata triennale e quello per la Formula Uno copra i prossimi quattro anni lasciano un lasso di tempo per valutare la possibilità di una tutela normativa che salvaguardi lo sport sulla televisione in chiaro.

L'oratore si sofferma quindi sulla vicenda del mancato acquisto dei diritti della *Champions League*.

Fin dal settembre del 2002 egli aveva preso contatti con la società inglese TEAM che gestisce i diritti televisivi per questa manifestazione, rappresentando l'interesse della RAI a fare una proposta alternativa a quella di Mediaset.

Egli aveva poi dovuto trascinare le trattative con una certa lentezza a causa della nota crisi del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Insediatosi il nuovo Consiglio egli si era impegnato con la TEAM a formulare una proposta entro i primi giorni di giugno, proposta che aveva poi elaborato insieme al Direttore generale.

Qualche giorno prima però della data fissata la controparte britannica faceva sapere che erano ormai in fase di conclusione dell'accordo con Mediaset. Questo esito è stato determinato da una decisione del Direttore generale il quale ha ritenuto inopportuno investire notevoli risorse su un grande evento il cui successo di pubblico era legato a fattori incerti quali i risultati positivi di una o più squadre italiane, e aveva invece ritenuto che fosse meglio investire su trasmissioni con un maggior carattere di serialità.

Per quanto riguarda la questione, sulla quale pure sono stati richiesti chiarimenti, dello sforzo da lui fatto per moralizzare il sistema, naturalmente egli intendeva fare anche riferimento ai rapporti con le agenzie di intermediazione, ma non solo a questi, dal momento che nel campo delle trasmissioni sportive possono esservi parecchie «zone grigie»; per fare un esempio, egli ricorda come tradizionalmente le trasmissioni delle maratone durassero due ore e trenta circa, cioè dalla partenza all'arrivo, un tempo televisivamente eccessivo e che rendeva necessario l'uso di due elicotteri per le riprese, e ciò per motivi di autonomia di carburante.

Egli aveva quindi ridotto la durata delle maratone ad un'ora e quindici minuti – cioè alla ripresa della partenza, di una fase intermedia e dell'arrivo – un tempo che consente di usare un elicottero solo. Se nei prossimi mesi si dovessero nuovamente vedere delle maratone da due ore e mezza, sarebbe giusto chiedersi se i motivi di tale durata siano solo di carattere editoriale.

Il dottor Francia si sofferma infine sulla questione delle circostanze della sua sostituzione.

Egli fa presente che il 22 ottobre, rientrando da un periodo di malattia, aveva incontrato il Direttore generale, cui aveva fatto presenti alcune delle problematiche descritte nell'audizione di oggi. Il 3 novembre era stato nuovamente invitato a colloquio dal dottor Cattaneo. In questa circostanza il Direttore generale lo invitava in maniera molto pressante a scrivere una lettera nella quale egli avrebbe dovuto dichiararsi disponibile ad andare in pensione dal prossimo anno, nel qual caso avrebbe potuto rimanere alla direzione di RAISPORT e del Dipartimento fino alla fine dell'anno, mentre in caso contrario si sarebbe provveduto a sostituirlo in uno dei due incarichi.

Avendo chiesto tempo per prendere una decisione, anche alla luce delle probabili modifiche della normativa pensionistica, egli il giorno dopo scriveva una lettera in cui rifiutando di prendere una decisione riguardo alla richiesta di collocamento a riposo, chiedeva che a preferenza

gli venisse lasciata la direzione della testata piuttosto di quella del Dipartimento, proponendo in alternativa di rinunciare ad entrambi gli incarichi se gliene fosse stato offerto un altro adeguato alla sua esperienza professionale. Il giorno dopo gli è stata comunicata la sua sostituzione alla direzione della testata.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Francia, osservando come quanto emerso dalla sua audizione dovrà essere oggetto di valutazione in Ufficio di Presidenza e in Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che, in considerazione dei numerosi impegni parlamentari, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà alle ore 14 di domani mercoledì 12 novembre 2003.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
FOTI

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Professor Giuseppe Tesauro

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il Professor Giuseppe Tesauro, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare domande ed osservazioni il Presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il Professor Giuseppe Tesauro, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per l'intervento svolto e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Possa e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2003.

Il relatore CASTAGNETTI illustra uno schema di parere favorevole con molteplici osservazioni e raccomandazioni di cui espone analiticamente le ragioni.

L'onorevole SASSO dà conto delle proposte di modifica ritenute opportune dalla propria parte politica, invitando altresì il relatore a un più approfondito esame di taluni punti controversi.

Su proposta del presidente CIRAMI, il relatore CASTAGNETTI assicura che valuterà attentamente il merito delle proposte illustrate nel corso della seduta e, pertanto, il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su affidamento ed adozioni – Audizione della dottoressa Melita Cavallo, presidente della Commissione per le adozioni internazionali

(Svolgimento e conclusione).

Dopo che Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ha introdotto il tema dell'audizione, svolge un'ampia relazione Melita CAVALLO, *presidente della Commissione per le adozioni internazionali*.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U) e Carla CASTELLANI (AN) risponde Melita CAVALLO, *presidente della Commissione per le adozioni internazionali*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia la presidente Cavallo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 107 del 2003, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Ricorda, inoltre, che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 ottobre scorso è emerso un consenso unanime in merito all'opportunità di dare massima pubblicità ai lavori della Commissione, in considerazione dell'interesse sociale dell'inchiesta parlamentare. Propone, quindi, che si proceda in seduta pubblica.

La Commissione concorda.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che il deputato Pierantonio Zanettin è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Fabio Garagnani dimissionario. Comunica, altresì, che il deputato Enzo Raisi è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Daniele Franz, dimissionario.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Esame e approvazione del regolamento interno)

Flavio TANZILLI, *presidente*, ricorda che l'articolo 4, comma 1 della legge istitutiva dispone che l'attività e il funzionamento della Com-

missione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Fa presente di aver già sottoposto all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi una proposta di regolamento il cui contenuto è analogo a quello di altre Commissioni di inchiesta, salvo taluni adattamenti conformi alla legge istitutiva della Commissione (*vedi allegato 1*). Ricorda che la proposta di regolamento è stata esaminata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 26 ottobre nel corso della quale si è svolto un ampio dibattito e sono emersi utili suggerimenti.

Avverte che sono stati presentati taluni emendamenti alla proposta regolamento in esame (*vedi allegato 2*) e ricorda che la Commissione dovrà procedere alla votazione dei medesimi, dei singoli articoli della proposta di regolamento e del testo del regolamento nel suo complesso.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Carli 11.1, Zancan 13.2, Carli 14.4, Carli 18.2 e formula un invito al ritiro sui restanti emendamenti, sui quali esprime altrimenti parere contrario.

La Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) illustra le finalità sottese all'emendamento Colasio 9.1 di cui è cofirmatario, richiamando le ragioni che lo inducono a sostenere l'opportunità di abbassare a due il numero dei commissari che possono richiedere la verifica del numero legale.

Il senatore Alberto ZORZOLI (*FI*), pur comprendendo le ragioni sottese all'emendamento in esame, fa presente che in tutte le Commissioni bicamerali di inchiesta vige la regola secondo la quale la verifica del numero legale può essere richiesta da quattro commissari e non ritiene quindi opportuno inserire una diversa previsione nel Regolamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Colasio 9.1 e approva quindi l'articolo 9.

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.1 richiamando quanto già espresso nel suo precedente intervento in relazione alla necessità di attribuire maggiori garanzie ai gruppi di minoranza presenti in Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Carli 10.1 e l'articolo 10 come modificato.

La Commissione approva l'emendamento Carli 11.1 e l'articolo 11 nel testo emendato. Approva, altresì, l'articolo 12 al quale non sono riferiti emendamenti.

Dopo che il senatore Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*) ha ritirato il suo emendamento 13.1, la Commissione approva l'emendamento Zancan 13.2 e l'articolo 13 nel testo emendato.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.1 volto ad attribuire alla Commissione il compito di definire l'ordine e i modi di presentazione delle domande da rivolgere ai testimoni, puntualizzando che è opportuno limitare i poteri del presidente al vaglio di ammissibilità delle relative domande.

Il senatore Giovanni BRUNALE (*DS-U*) concorda con le osservazioni fatte dal senatore Zancan precisando che appare più corretto, in sede di esame testimoniale, seguire il criterio cronologico di presentazione delle domande da parte dei commissari.

Dopo che il deputato Carlo CARLI ha chiesto al Presidente se l'eventuale approvazione dell'emendamento Zancan 14.1 comporti l'assorbimento del successivo emendamento Brunale 14.2, Flavio TANZILLI, *presidente*, precisa che l'eventuale approvazione dell'emendamento Zancan 14.1 comporta l'assorbimento dell'emendamento Brunale 14.2.

La Commissione approva l'emendamento 14.1, risultando così assorbito l'emendamento Brunale 14.2.

Dopo che il deputato Andrea COLASIO ha ritirato il suo emendamento 14.3, la Commissione approva l'emendamento Carli 14.4 e l'articolo 14 nel testo emendato; approva, quindi, gli articoli 15, 16 e 17, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Dopo che il deputato Carlo CARLI ha ritirato l'emendamento Guerzoni 18.1 di cui è cofirmatario, la Commissione approva l'emendamento Carli 18.2 e l'articolo 18 nel testo emendato.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*) illustra le finalità del suo emendamento 19.1 ritenendo più opportuno attribuire alla Commissione, anziché al presidente, il compito di incaricare uno dei componenti di predisporre la relazione da riferire al Parlamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della proposta di regolamento interno.

Il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*) si dichiara contrario all'emendamento Zancan 19.1 ritenendo più corretto attribuire tale potere al presidente della Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Zancan 19.1 e l'articolo 19 come modificato; approva, quindi, gli emendamenti 20 e 21, ai quali non sono stati riferiti emendamenti.

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) insiste per la votazione dell'emendamento Banti 22.1, di cui è cofirmatario, trattandosi di una mera puntualizzazione.

La Commissione approva l'emendamento Banti 22.1 e l'articolo 22 nel testo emendato; approva, quindi, l'articolo 23, al quale non sono stati riferiti emendamenti.

Flavio TANZILLI, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso.

La Commissione approva il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Flavio TANZILLI, *presidente*, avverte che il testo del regolamento approvato dalla Commissione sarà pubblicato in allegato (*vedi allegato 3*) ai resoconti della seduta odierna.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente* informa di aver ricevuto una lettera del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, già trasmessa a tutti i Presidenti delle Commissioni di inchiesta, riguardante l'attività e il funzionamento delle Commissioni di inchiesta con particolare riferimento alle conseguenze di carattere finanziario delle deliberazioni medesime.

Dà, quindi, lettura della lettera:

«Onorevole Presidente,

nell'ambito della riflessione che i Presidenti delle Camere hanno deciso di svolgere congiuntamente su alcune questioni concernenti l'attività e il funzionamento delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, hanno assunto particolare rilievo e sono quindi apparsi meritevoli di specifica attenzione i profili legati alle conseguenze finanziarie delle deliberazioni adottate dalle Commissioni suddette.

Alla stregua dell'articolo 82 della Costituzione, queste ultime godono infatti di peculiari forme di autonomia – messe in rilievo anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – in virtù delle quali nè le Camere che le hanno istituite, nè i loro Presidenti possono in alcun modo interferire nelle deliberazioni da esse adottate per il più proficuo svolgimento delle inchieste.

A ciò peraltro non corrisponde un'autonoma disponibilità di mezzi finanziari, in quanto le Commissioni parlamentari d'inchiesta non sono dotate di propri bilanci. Si pone pertanto l'esigenza di armonizzare l'autonomia delle Commissioni nella conduzione delle indagini con la copertura

dei relativi oneri finanziari, che sono a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento.

Questa esigenza di armonizzazione è divenuta particolarmente pressante, alla luce del numero delle Commissioni d'inchiesta attualmente operanti e dell'entità delle spese connesse al loro funzionamento. Sembrano molto elevati, soprattutto, gli oneri derivanti dal ricorso massiccio a consulenti esterni, il cui numero deve essere strettamente rapportato alle effettive necessità di ciascuna Commissione.

Per queste ragioni, nel rispetto della ricordata autonomia delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sottolineiamo l'esigenza che da parte dei loro Presidenti venga esercitata una attenta vigilanza volta a tenere rigorosamente sotto controllo e a limitare, per quanto possibile, le spese relative all'attività degli organi da essi presieduti, al fine di renderle compatibili con i bilanci delle due Camere. In particolare, appare necessaria una previa comunicazione delle spese legate allo svolgimento delle attività delle Commissioni d'inchiesta, in vista della predisposizione delle annuali previsioni di bilancio da parte dei competenti organi dei due rami del Parlamento.

Siamo certi, onorevole Presidente, che vorrà comprendere lo spirito e le finalità, legate al buon funzionamento complessivo dell'attività parlamentare, con cui abbiamo ritenuto di formulare queste indicazioni.

Con i migliori saluti».

Assicura che la presidenza della Commissione si adopererà affinché sia data piena attuazione a tali indicazioni.

La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 15 maggio 2003, n. 107, istitutiva della Commissione, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente ne nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi sia comunque rappresentato.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-

dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 9.

(Numero legale)

1. Salvo quanto previsto dal comma due dell'articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 10.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione delibera di volta in volta se riunirsi in seduta pubblica o segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reati)

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 12, non è consentito in nessun caso di estrarne copia. Tale divieto si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato all'incarico conferito.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO INTERNO**

Art. 9.

9.1

COLASIO, CARLI, ABBONDANZIERI, BANFI

Al comma 2 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

Art. 10.

10.1

CARLI, BANTI, STRAMACCIONI, COLASIO, VITALI

Al comma 3 sostituire le parole: «da quattro componenti uno o più rappresentanti di Gruppo che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione» con le seguenti: «due componenti rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari o da un rappresentante di Gruppo che risulti di almeno pari consistenza numerica nella Commissione».

Art. 11.

11.1

CARLI, GUERZONI, COLASIO, BANTI, BRUNALE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso».

Art. 13.**13.1**

ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Parlamentari, anche eventualmente membri della Commissione, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti o a fatti connessi a quelli che formano l'oggetto dell'inchiesta, sono sentiti nella forma dell'audizione libera».

13.2

ZANCAN, CARLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi, sono sentite liberamente ed hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».

Art. 14.**14.1**

ZANCAN

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le domande sono rivolte ai testimoni dai singoli componenti della Commissione, che ne fissa ordine e modi. Il Presidente valuta l'ammissibilità delle domande».

14.2

BRUNALE, COLASIO, CARLI, BANTI, ABBONDANZIERI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente che ne valuta l'ammissibilità» con le seguenti: «a cui il Presidente dà la parola valutando l'ammissibilità delle domande».

14.3

COLASIO, VITALI, CARLI, BANTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «preventivamente esaminati in capitoli separati» con le seguenti: «comunque pertinenti all'ordine dei lavori».

14.4

CARLI, COLASIO, BANTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «fatti» aggiungere le seguenti: «purchè connessi e collegati all'ordine dei lavori».

Art. 18.**18.1**

GUERZONI, CARLI, COLASIO, BANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti e i documenti che pervengono alla commissione sono immediatamente protocollati dall'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dalla Commissione, dopo l'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria».

18.2

CARLI, GUERZONI, COLASIO

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione».

Art. 19.

19.1

ZANCAN

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, incarica uno dei componenti di predisporre una relazione. La proposta viene illustrata dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrata in Commissione, il documento non può essere divulgato».

Art. 22.

22.1

BANTI, COLASIO, CARLI, BRUNALE

Al comma 3, dopo la parola: «collaboratori» aggiungere le seguenti: «di cui al seguente articolo».

ALLEGATO 3

**REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 15 maggio 2003, n. 107, istitutiva della Commissione, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente ne nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi sia comunque rappresentato.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal

caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 9.

(Numero legale)

1. Salvo quanto previsto dal comma due dell'articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 10.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che due componenti rappresentanti di diversi gruppi parlamentari o un rappresentante di gruppo che risulti di almeno pari consistenza numerica nella Commissione chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi, sono sentite liberamente ed hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dai singoli componenti della Commissione, che ne fissa ordine e modi. Il Presidente valuta l'ammissibilità delle domande. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti, purchè connessi e collegati all'ordine dei lavori, preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reati)

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 12, non è consentito in nessun caso di estrarne copia. Tale divieto si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, incarica uno dei componenti di predisporre una relazione. La proposta viene illustrata dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato in Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori di cui al presente articolo un compenso adeguato all'incarico conferito.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato sugli emendamenti)

I relatori BOSCKETTO (*FI*) e MAFFIOLI (*UDC*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propongono alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

– l'articolo 3, il comma 8, si intenda come determinazione di un principio fondamentale in materia di edilizia, riconducibile a quella del governo del territorio che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;

– l'articolo 49-*bis* si intenda come recante una disposizione in materia di tutela dell'ambiente, nonché determinazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

Dopo aver dato conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propongono inoltre di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 10.51, 10.50, 10.49 e 10.52, parere non ostativo a condizione che vengano riformulati prevedendo l'intesa in sede di Stato-Regioni nella definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

– sugli emendamenti 22.0.10 e 22.0.11 parere non ostativo, a condizione che il vincolo di una quota percentuale delle risorse annuali delle «complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499», sia inteso come riferito ai soli stanziamenti statali di cui alla citata legge, e non anche ai fondi che le Regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci;

– sull'emendamento 27.0.1, che dispone l'obbligo di tracciabilità dei prodotti, intervenendo in materie di legislazione concorrente quali la «tutela della salute» e la «alimentazione», parere non ostativo a condizione che il comma 3 sia riformulato prevedendo un coinvolgimento delle Regioni nella definizione dei comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura;

– sull'emendamento 45.0.21 parere non ostativo a condizione che si prescriva il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese correnti da parte degli enti locali che si avvalgono della proroga al 31.12.2002 della applicabilità delle disposizioni del testo unico degli enti locali relative all'assunzione di mutui per il risanamento da parte degli enti locali dissestati.

Propongono, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dai relatori.

(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 novembre 2003.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), dopo aver ribadito le osservazioni già svolte nel corso della precedente seduta, ricorda che l'Italia si distingue per essere il Paese destinatario del maggior numero di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quasi totalità delle quali deriva da violazioni del principio di ragionevole durata del processo; osserva come i ritardi e le lentezze del processo costituiscono un difetto antico del sistema

giudiziario italiano, sottolineando pertanto ancora una volta l'elevato rischio che le disposizioni introdotte dal disegno di legge n. 2441 si prestino a un uso strumentale. Premesso, inoltre, che il principio sancito dall'articolo 111 della Costituzione non riguarda solo il processo penale, paventa l'estensione dell'ambito di applicazione del citato disegno di legge n. 2441 anche, ad esempio, ai giudizi civili e amministrativi. Conclude segnalando, infine, il rischio che dalle disposizioni in esame derivino effetti sulla libertà dei condannati, nonché sugli effetti civili delle condanne stesse, in particolare in materia di risarcimento del danno, e sulle pene accessorie.

Dopo un intervento del senatore VILLONE (*DS-U*), il relatore BOSSETTO (*FI*), alla luce del dibattito svolto, riformula il punto 4 della proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2441, già formalizzata nella precedente seduta, nel senso di invitare la Commissione di merito a valutare se l'esclusione della possibilità, di cui all'articolo 2, comma 2, di richiedere la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per alcune tipologie di reati, quando la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione sia stata commessa prima della data di entrata in vigore del disegno di legge n. 2441, pur non presentando irragionevoli profili di disparità di trattamento, risulti congrua in termini di giustizia sostanziale.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 498, ribadisce la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata nella precedente seduta.

La Sottocommissione concorda con le proposte di parere formulate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

154^a seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 21,10.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore VIZZINI (*FI*), dopo avere illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente relatore FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

l'articolo 72, comma 1, lettera *c*), del TUIR, come novellato dallo schema di decreto in titolo, che include gli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'IRES, non appare coerente con l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge delega n. 80 del 2003, che prevede espressamente che tali enti siano compresi tra i soggetti passivi dell'IRE; si invita, pertanto, la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di prevedere che tale disposizione ha eventualmente carattere transitorio ed è applicabile fino all'entrata in vigore della disciplina della nuova imposta sul reddito (IRE);

l'articolo 88, comma 1, lettera *b*), come novellato dallo schema di decreto legislativo in titolo non appare del tutto coerente con i principi contenuti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1), consentendo l'applicazione dell'esenzione anche per le partecipazioni che al momento della cessione figurino classificate tra l'attivo circolante, sempre che siano state classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio;

l'articolo 99, comma 1, eliminando la possibilità per i soggetti residenti in Italia di evitare l'applicazione della sottocapitalizzazione in alcuni casi, non sembra del tutto coerente con la legge di delega, pur con la condivisibile finalità di rendere tale disciplina conforme ad una recente sentenza della Corte di giustizia europea in materia;

l'articolo 110, comma 4, non appare direttamente attuativa di alcuna delle disposizioni e dei principi di cui alla legge delega; si segnala, tuttavia, che l'esigenza di una disciplina in materia discende dalla recente riforma del diritto societario di cui al decreto-legislativo n. 6 del 2003;

l'articolo 157, comma 1, dispone un obbligo di iscrizione nel Registro internazionale che non è espressamente prescritto dalla legge delega.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante:« Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando, tuttavia, alla Commis-

sione di merito l'opportunità di invitare il Governo a riformulare l'articolo 6, comma 1, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata anche per la definizione dei criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, nonché a specificare, in particolare all'articolo 10, che sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di delega di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *d*).

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 21,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti. (Doc. IV-ter, n. 2)

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni del Presidente della Provincia di Roma, del Presidente della Regione Lazio e dei rappresentanti della Confindustria.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STIFFONI. - Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BEVILACQUA. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo DANIELI. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN. - Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. - Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMICO. - Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MASSUCCO ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINO ed altri. - Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TONINI ed altri. - Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN ed altri. - Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - NANIA ed altri. - Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis*, 98-*bis*, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni re-

- lative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
 - delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
 - COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PEDRAZZINI e BOLDI.- Modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1469).
- Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (*Approvato della Camera dei deputati*) (2538).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull'alienazione del patrimonio pubblico di interesse storico e artistico.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore:

- audizione delle Organizzazioni Sindacali del trasporto marittimo.
 - audizione dei vertici di CONFINDUSTRIA.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nn. 81, 82 e 83).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dei designati a Presidente ed a membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2058).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, in merito alle problematiche relative alla questione della pena di morte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale:

- Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (A.S. 2544).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore unico e Direttore generale di RAI INTERNATIONAL S.p.A..

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa.

- Audizione del direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, prefetto Alessandro Pansa.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280).

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 14

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

- Audizione del professor Giuseppe Saggese, presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP), del professor Franco Splendori, direttore generale dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio e della dottoressa Gabriella Guasticchi, coordinatore dei servizi dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 12 novembre 2003, ore 13,30

- Comunicazioni del Presidente.
 - Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.
-

